

FACTSHEET

Assicurazione responsabilità civile professionale

- Interessante **rapporto prezzo/prestazioni**
- Somma assicurata da CHF 5 milioni a CHF 20 milioni
- Doppia garanzia
- Franchigia per danni corporali e danni patrimoniali CHF 2'000.- / CHF 300.-
- Franchigia per **danni materiali CHF 200.-**
- Tutte le professioni e discipline mediche possono essere assicurate (in particolare: *ginecologia, chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, ecc.*)
- Sono assicurate anche le **perdite patrimoniali dovute alla violazione delle leggi sulla protezione dei dati** fino a CHF 250'000.-
- Oltre alla polizza dell'organizzatore, è assicurata anche la **partecipazione a eventi di formazione e perfezionamento** con attività medica
- Carico di lavoro minimale 30%
- Premio minimale CHF 400.-
- Diritto di recesso annuale
- L'assicuratore è la **Baloise Assicurazione SA**
- **Servizio sinistri competente e rapido** (incluso punto di contatto)



Condizioni speciali per medici, dentisti e paramedici (edizione 2022)

1 Copertura globale per medici, dentisti e paramedici

1. Copertura dei pregiudizi economici per medici e dentisti

A parziale deroga di RCI1 e in complemento a RCI13 paragrafo 2 delle CC 2001, non sono assicurate le pretese risultanti da prestazioni non economicamente giustificate (sovramedicalizzazione) o legate a informazioni su questioni assicurative.

Inoltre, tali danni vengono assimilati ai danni corporali.

2. Precisazione ed estensione della copertura assicurativa

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile per

- le prestazioni di aiuto d'urgenza;
- l'attività in qualità di medico ufficiale ausiliare o professore universitario ausiliare;
- l'attività medica nell'esercito svizzero o nella protezione civile svizzera, nel corpo dei vigili del fuoco, nella Croce Rossa nonché in occasione di manifestazioni, dell'accompagnamento di sportivi e partecipanti a spedizioni e in occasione di interventi umanitari purché nessuna copertura assicurativa esista peraltro;
- l'occupazione di un sostituto, nonché la responsabilità personale di questo;
- l'occupazione di studenti in medicina che fanno pratica presso il contraente;
- l'influenza di raggi X e altre radiazioni ionizzanti, raggi laser nonché campi elettromagnetici;
- l'esecuzione di trattamenti senza indicazione medica

Per i medici in possesso del titolo di specialista in "chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica", le pretese avanzate in seguito all'esecuzione di tali interventi e trattamenti sono assicurate;

Per i medici senza il titolo di specialista in "chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica", questi interventi e trattamenti sono coperti purché rientrino nel campo di specializzazione del medico trattante.

- la partecipazione a sessioni di formazione e perfezionamento con attività mediche

Nell'ambito del presente contratto, la Baloise rimborsa nei limiti delle prestazioni convenute unicamente la parte del danno che eccede la somma di assicurazione della polizza dell'organizzatore della manifestazione.

L'attività come docente, insegnante, formatore o esaminatore è ugualmente considerata partecipazione al senso menzionato.

La copertura per la partecipazione a sessioni di formazione e di perfezionamento è valida in tutto il mondo, senza gli USA e il Canada.

La disposizione d'esclusione secondo RCI34 delle CC (esecuzione di contratti) non è valevole per le pretese derivanti da danni causati all'essere umano in seguito a un'attività medica.

La disposizione d'esclusione secondo RCI35 delle CC (consegna di brevetti, licenze, ecc.) non è valevole per quanto riguarda la responsabilità civile risultante dal rilascio di ricette mediche.

3. Limitazioni dell'assicurazione

A complemento delle disposizioni d'esclusione delle CC, l'assicurazione non copre le pretese di terzi ai quali l'assicurato è vincolato da un contratto di lavoro o in qualità di funzionario.

4. Assicurazione di previdenza

Qualora, dopo la conclusione del contratto, venisse assunto un sostituto od un'altra persona che eserciti una professione medica, oppure sorgesse il rischio di terapia medica ai raggi X od altre radiazioni ionizzanti o di terapia di attacco, od, infine, il contraente cambiasse di specialità, l'assicurazione vi verrebbe estesa automaticamente nell'ambito delle altre disposizioni contrattuali.

In tal caso però, il contraente dovrà versare il premio tariffario con effetto dall'inizio dell'aumento del rischio o dal sorgere del nuovo rischio. La Baloise ha il diritto di accertarsi in qualsiasi momento dell'esistenza di un simile rischio.

5. Campioni di laboratorio

A parziale deroga di RCI33 delle CC, l'assicurazione copre ugualmente le pretese in seguito alla distruzione, il danneggiamento o la perdita di campioni di laboratorio consegnati dai pazienti a un assicurato a scopo di analisi, trasporto o altro scopo simile.

Nell'ambito della somma d'assicurazione massima convenuta, le pretese per questa copertura sono limitate a CHF 250'000.-- per evento e per anno d'assicurazione.

6. Rinuncia all'eccezione della colpa grave

Se un sinistro è stato provocato dalla colpa grave di una persona assicurata, la Baloise rinuncia a far valere l'eccezione prevista all'art. 14, cpv. 2 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Quest'estensione di copertura non è valida, se la persona assicurata ha causato il sinistro sotto l'influenza dell'alcool, di una droga o di medicine

7. Danni a locali presi in locazione, in leasing o in affitto

1. A parziale deroga di RCI33 delle CC, l'assicurazione si estende ugualmente alla responsabilità civile legale per

- a) danni a locali presi in locazione, in leasing o in affitto
- b) danni a parti di edifici ed a locali utilizzati in comune con altri locatari, affittuari, prenditori di leasing o con il proprietario.

2. A complemento delle disposizioni d'esclusione delle CC, sono escluse dall'assicurazione le pretese
- a) per danni provocati dall'azione prolungata dell'umidità, come pure per danni che si verificano a poco a poco
 - b) derivanti da spese per la ricostituzione nello stato originale di una cosa modificata di proposito da un assicurato o su sua iniziativa
 - c) per danni al mobilio come anche a macchine ed apparecchiature, anche quando sono fissati al fondo, all'immobile o ai locali, a meno che si tratti di impianti di riscaldamento o di approvvigionamento d'acqua calda, di scale mobili, ascensori per persone e merci, nonché di impianti di climatizzazione, aerazione o sanitari.

8. Danni a impianti che servono alle telecomunicazioni presi in locazione

A parziale deroga di RCI33 delle CC, l'assicurazione si estende ugualmente alla responsabilità civile legale per danni causati alle attrezzature prese in locazione o in leasing seguenti: apparecchi telefonici stazionari, telefax, videofoni, installazioni di videoconferenze, segretarie telefoniche, nonché cavi che collegano direttamente questi impianti e apparecchi, come pure la centrale dello stabile (installazioni interne). Questa copertura è però accordata solo se non esiste già altrimenti una copertura assicurativa per tali danni.

A complemento delle disposizioni d'esclusione delle CC, sono escluse dall'assicurazione le pretese per danni causati ai telefoni mobili, pager, rivelatori di appelli (bips), computer personali e i loro periferici, server, reti centrali, reti di cablaggio.

9. Perdita di chiavi e badge affidati

A complemento di RCI1 e a parziale deroga di RCI31 e di RCI33 delle CC, l'assicurazione si estende ugualmente, in caso di perdita di chiavi ricevute in affidamento, di immobili, di uffici ed impianti estranei all'impresa, nei quali le persone assicurate devono svolgere dei lavori, ai costi per la necessaria modifica o sostituzione delle serrature e delle relative chiavi.

La stessa disposizione è ugualmente applicabile ai sistemi di chiusura a comando informatico e ai relativi badge.

Il contraente prende a suo carico la franchigia convenuta per i danni materiali.

10. Danni al guardaroba

- a) A parziale deroga di RCI33 delle CC, l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile consecutiva alla distruzione, il deterioramento, la sottrazione o la perdita di effetti (ad esclusione degli oggetti preziosi, il denaro, le cartevalori, i documenti, i piani e gli apparecchi elettronici di ogni genere), dietro rilascio di scontrini in guardaroba costantemente sorvegliati e chiusi a chiave.
- b) In caso di furto o di sparizione di oggetti depositati nel guardaroba, il contraente ha l'obbligo di avvisare la polizia e la Baloise immediatamente dopo aver scoperto il fatto.

Nell'ambito della somma d'assicurazione massima convenuta, le pretese per questa copertura sono limitate a CHF 250'000.-- per evento e per anno d'assicurazione.

11. Responsabilità civile di privato per i danni causati in occasione di viaggi d'affari all'estero

a) Oggetto dell'assicurazione

A complemento di RC11 delle CC, l'assicurazione si estende ugualmente ai danni corporali e materiali cagionati dagli assicurati nella loro qualità di privato, durante un viaggio d'affari all'estero.

La copertura assicurativa ai sensi del capoverso 1 qui sopra si applica esclusivamente alla responsabilità degli assicurati risultante da attività per le quali nessun'assicurazione responsabilità civile è legalmente prescritta. È riservata la lett. b cpv. 2 qui dopo.

b) Qualità assicurate

Le persone assicurate sono coperte in particolare in qualità di

1. locatario di camere (comprese le camere d'albergo), appartamenti o case individuali abitati da esse stesse
2. utilizzatore di cicli e ciclomotori, nonché utilizzatore di veicoli a motore di terzi
 - se la responsabilità civile non è o non dovrebbe essere coperta dall'assicurazione responsabilità civile legalmente prescritta per il relativo veicolo
 - per le pretese derivanti da un'eventuale franchigia contrattuale, imputata dall'assicuratore responsabilità civile del veicolo al suo contraente
 - per le pretese derivanti dal soprappremio risultante da una regressione nel sistema del grado di premi nell'assicurazione responsabilità civile del relativo veicolo.

c) Limitazioni della copertura

A complemento delle disposizioni d'esclusione delle CC, sono escluse dall'assicurazione

- le pretese per riduzione delle prestazioni dell'assicurazione responsabilità civile conclusa per il relativo veicolo (riduzione per colpa grave)
- le pretese per i danni al veicolo utilizzato e agli oggetti che trasporta
- le pretese per i danni in relazione con corse non autorizzate dalla legge, le autorità o il detentore
- le pretese di regresso o compensazione derivanti dalle assicurazioni concluse per il relativo veicolo.

12. Protezione giuridica nella procedura penale o in caso di procedura disciplinare di diritto pubblico

- a) Se, in relazione con un evento di responsabilità civile assicurato dal presente contratto, viene aperta una procedura penale o una procedura disciplinare di diritto pubblico, la Baloise assume
- le spese per la necessaria rappresentanza legale dell'assicurato nella procedura penale o nella procedura disciplinare di diritto pubblico
 - le spese per perizie richieste dal tribunale o dall'avvocato incaricato con l'accordo della Baloise
 - le tasse giudiziarie o altre spese procedurali a carico dell'assicurato
 - le indennità processuali accordate dal tribunale alla controparte.
- b) Non sono assicurati, a complemento delle disposizioni d'esclusione delle CC, gli obblighi che rivestano carattere penale o simile (per esempio: le multe).
- c) Se risulta necessario l'incarico ad un difensore penale, la Baloise, di comune accordo con l'assicurato stesso, dà mandato ad un avvocato. Se questi non accetta gli avvocati proposti dalla Baloise, dovrà egli stesso proporre tre alla Baloise, tra i quali essa sceglierà l'avvocato che sarà incaricato della difesa. L'assicurato non è autorizzato a dare mandato ad un avvocato senza l'autorizzazione della Baloise.
- d) La Baloise può rifiutare di iniziare un ricorso contro una multa o l'appello ad un'istanza superiore contro una sentenza, se sulla base di quanto risulta dagli atti d'inchiesta, un successo sarebbe improbabile.
- e) Le spese di processo e altre indennità aggiudicate all'assicurato, spettano alla Baloise sino a concorrenza delle sue prestazioni e purché esse non rappresentino un indennizzo per le spese personali sostenute dall'assicurato stesso o un compenso per i servizi da lui prestati.
- f) L'assicurato è tenuto a portare immediatamente a conoscenza della Baloise tutte le comunicazioni e ordinanze concernenti la procedura penale o disciplinare di diritto pubblico e di attenersi alle disposizioni della Baloise. Se egli, di sua iniziativa o contrariamente alle disposizioni della Baloise, intraprende una qualsiasi azione, in particolare se fa appello senza il consenso esplicito della Baloise lo fa per proprio conto ed a suo rischio e pericolo. Se tale condotta ha dato risultato nettamente più favorevole, la Baloise rimborsa successivamente le spese nell'ambito delle citate disposizioni.

Nell'ambito della somma d'assicurazione massima convenuta, le pretese per questa copertura sono limitate a CHF 3'000'000.-- per evento e per anno d'assicurazione.

13. Attività in un ospedale

A complemento delle disposizioni d'esclusione delle CC, l'assicurazione non copre la responsabilità civile derivante dall'attività in un ospedale, nella misura in cui questa attività è esercitata in virtù di un contratto di lavoro o in qualità di funzionario presso il relativo ospedale.

Tuttavia, la copertura assicurativa è accordata nel seguente ambito:

a) Copertura in differenza di somme (DIL)

La Baloise risarcisce nell'ambito del presente contratto e fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta, solo la parte del danno che supera la somma d'assicurazione convenuta nella polizza dell'ospedale.

b) Copertura in differenza di condizioni (DIC)

Se la copertura del presente contratto è più estesa di quella del contratto dell'ospedale, si applica la copertura del presente contratto per tutte le prestazioni che eccedono la franchigia convenuta.

14. Sperimentazioni cliniche

L'assicurazione copre ugualmente, nell'ambito del presente contratto, la responsabilità civile legale del contraente derivante dalla collaborazione a sperimentazioni cliniche in Svizzera purché nessun'assicurazione a favore dei soggetti di studio sia stata prescritta dalle commissioni d'etica.

15. Medicamenti off-label use, unlicensed use e compassionate use, orphan drugs use

L'assicurazione include anche la responsabilità civile legale dell'assicurato relativa all'assunzione di medicamenti in ambito di off-label use, unlicensed use e compassionate use, orphan drugs use. Tuttavia questa copertura assicurativa ha validità solo a condizione che i medicamenti vengano assunti in conformità della legge sui medicamenti e che sussista l'autorizzazione eventualmente necessaria da parte dell'autorità competente.

16. Spese d'informazione

A parziale deroga di RCI1 e RCI31 delle CC, l'assicurazione si estende ugualmente alle spese per il richiamo di un farmaco o dispositivo medico rilasciato da un assicurato, purché questo richiamo sia necessario per evitare un danno corporale assicurato o sia stato legittimamente ordinato dalle autorità competenti.

Sono coperte le spese necessarie e adatte, assunte dal medico assicurato per l'informazione dei possessori conosciuti di questo farmaco o dispositivo medico, o per l'informazione ufficiale dei possessori sconosciuti.

Nell'ambito della somma d'assicurazione massima convenuta, le pretese per questa copertura sono limitate a CHF 100'000.-- per evento e per anno d'assicurazione.

17. Pregiudizi economici conseguenti alla violazione della legislazione sulla protezione dei dati

A complemento di RCI1 e a parziale deroga di RCI31 delle CC, l'assicurazione si estende ugualmente alle pretese fondate sulle disposizioni legali in materia di responsabilità civile per pregiudizi economici puri derivanti dalla violazione delle prescrizioni della legge sulla protezione dei dati, in rapporto con dati personali. È ugualmente assicurato l'indennizzo dei danni immateriali che ne risultano a causa della violazione di un diritto della personalità.

Sono tuttavia escluse dall'assicurazione, a complemento delle disposizioni d'esclusione delle CC, le pretese

- derivanti da spese in relazione con accessi, rettifiche, blocchi e cancellazioni nonché le spese derivantine; inoltre le multe, le pene e le spese legate a tali procedure

- di terzi legati alle persone o imprese assicurate da rapporto d'unione personale, di socio o da partecipazione finanziaria o capitalistica.

Nell'ambito della somma d'assicurazione massima convenuta, le pretese per questa copertura sono limitate a CHF 250'000.-- per evento e per anno d'assicurazione.

18. Validità territoriale

G1 delle CC è sostituito dalla seguente disposizione:

L'assicurazione è valida per i danni

- a) che sono causati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e si verificano in tutto il mondo. A parziale deroga di RC11 delle CC sono però escluse dall'assicurazione le pretese per danni verificatisi in seguito a trattamento, esame o intervento pianificato in anticipo, che sono giudicate secondo il diritto in vigore negli USA/Canada o avanzate davanti a un tribunale di questi paesi
- b) che sono causati in tutto il mondo in seguito ad attività non mediche (per es. partecipazione a formazioni professionali o continue)
- c) che sono causati in tutto il mondo in seguito a prestazioni mediche necessarie e urgenti, effettuate a titolo grazioso (prestazioni di aiuto d'urgenza)
- d) che sono causati in tutto il mondo da attività mediche nell'ambito di un incarico di una società od organizzazione svizzera (p. es. società sportiva, federazione sportiva), purché tali attività non erano previste in anticipo. Le pretese che ne derivano sono esclusivamente assicurate nell'ambito del diritto svizzero.

19. Validità temporale

G2 delle CC è sostituiti dalle seguenti disposizioni:

- a) L'assicurazione comprende le pretese per danni avanzate contro un assicurato nel corso della durata del contratto.
- b) È considerato momento in cui una pretesa è avanzata
 - la prima formulazione scritta di un concreto rimprovero o pretesa verso un assicurato, avanzata dal lesso o da una persona che interviene in suo nome
 - la prima domanda scritta di trasmissione del dossier del paziente depositata da un avvocato, un assicuratore di protezione giuridica, un'organizzazione di difesa dei pazienti od ogni altro rappresentante legale incaricato a tale scopo
 - l'introduzione di una procedura penale verso un assicurato
 - la dichiarazione scritta del contraente inerente un atto o un'omissione commessa prima della fine del contratto, che possa coinvolgere la sua responsabilità e di cui un assicurato viene a conoscenza nel corso della durata contrattuale.

Tale dichiarazione deve pervenire alla Baloise al più tardi entro 6 mesi dalla fine del contratto. Le dichiarazioni ricevute dopo la fine del contratto sono considerate ricevute l'ultimo giorno della durata contrattuale

In caso di esistenza di più criteri concordanti per lo stesso evento, è ritenuta la data più anziana.

- c) Per le spese di prevenzione di danni, è considerato momento in cui una pretesa è avanzata quello in cui l'imminenza di un danno assicurato è constatata per la prima volta.
- d) Tutte le pretese derivanti da un danno di serie secondo la cifra 20, lett. c) qui dopo, sono considerate avanzate al momento in cui la prima di queste pretese è avanzata conformemente alle lett. b) e c). Se la prima pretesa è avanzata prima dell'inizio del contratto, nessuna copertura è accordata per le pretese che appartengono alla stessa serie.
- e) I danni e spese cagionati prima dell'entrata in vigore del presente contratto sono assicurati solo se l'assicurato rende verosimile che al momento dell'entrata in vigore del contratto non aveva conoscenza di un atto o di un'omissione che possa coinvolgere la sua responsabilità. Vale lo stesso per le pretese per un danno di serie secondo la cifra 20, lett. c) qui dopo, se un danno o le spese appartenenti alla serie sono stati cagionati prima dell'entrata in vigore del contratto.

Se danni e/o spese secondo il precedente capoverso sono coperti da un'eventuale assicurazione anteriore, il presente contratto s'intende come una copertura in differenza di somme (assicurazione complementare). Le prestazioni dell'assicurazione anteriore prevalgono e vengono in deduzione della somma d'assicurazione del presente contratto.

- f) Se nel corso della durata del contratto, l'estensione della copertura (compresa la somma d'assicurazione e/o la franchigia) è modificata, la precedente lett. e), cpv. 1, si applica per analogia.
- g) In caso di decesso del contraente o di chiusura dello studio medico assicurato dal contraente, l'assicurazione si estende ugualmente alle pretese avanzate per danni ai sensi delle lett. b) e d) qui sopra, che sono avanzate verso un assicurato risp. i suoi eredi e annunciate alla Baloise dopo la fine del contratto ma durante il termine legale di prescrizione. Le pretese avanzate durante l'assicurazione susseguente e che non derivano da un evento ai sensi della cifra 20, lett. c) qui dopo, sono considerate avanzate l'ultimo giorno del contratto.
- h) Se nel corso della durata del contratto, dei partner, proprietari, soci o dipendenti escono dal circolo delle persone assicurate, la copertura si estende ugualmente alle pretese avanzate contro queste persone dopo la loro uscita e annunciate alla Baloise durante il termine legale di prescrizione. Questa assicurazione susseguente è valida solo se l'atto o l'omissione fondante la responsabilità è stato causato prima dell'uscita. Tali pretese sono considerate avanzate il giorno dell'uscita.
- i) Se la pretesa fatta valere è ugualmente coperta da un altro contratto d'assicurazione responsabilità civile, l'assicurazione susseguente ai sensi delle lett. g) e h) qui sopra non è applicabile.

20. Prestazioni della Baloise

RCI3 delle CC e RCI4, cpv. 1, primo punto, nonché cpv. 2 e 3 delle CC sono sostituiti dalle seguente disposizioni:

- a) Le prestazioni della Baloise consistono nel risarcimento delle pretese fondate e la difesa contro le pretese infondate. Sono limitate alle somme d'assicurazione fissate nel presente contratto e comprendono gli interessi del danno e di mora, le spese di perizia, di avvocato, giudiziarie, del tribunale arbitrale, di mediazione, le indennità aggiudicate all'assicurato, le spese di prevenzione e riduzione del danno nonché le spese d'informazione.
- b) La somma d'assicurazione s'intende come garanzia doppia (come garanzia quintupla nel caso di società giuridiche con 4 medici e più) per anno assicurativo, vale a dire che viene versata al massimo due volte, risp. cinque volte nel caso di società giuridiche con 4 medici e più, per l'insieme delle pretese avanzate nel corso dello stesso anno assicurativo in seguito a danni corporali, danni materiali, pregiudizi economici, spese di prevenzione e riduzione di danni e spese d'informazione.
- c) L'insieme delle pretese per tutti i danni dovuti alla medesima causa viene considerato come un solo evento (danno di serie). Il numero dei danneggiati o degli aventi diritto è senza importanza.

Si è in presenza della medesima causa quando più danni sono dovuti per esempio allo stesso vizio o difetto di un prodotto o di una sostanza (quale errore di concezione, di costruzione, di produzione, d'istruzione o di presentazione), o allo stesso atto od omissione (quale violazione dell'obbligo di diligenza o colpa).

- d) Le prestazioni e i loro limiti si regolano secondo le disposizioni del contratto d'assicurazione (comprese quelle relative alla somma d'assicurazione e alla franchigia), che erano in vigore al momento in cui la pretesa è avanzata secondo la cifra 19, lett. b), c) e d) qui sopra.

21. Informazione al paziente (obbligo)

Prima di ogni intervento medico, l'assicurato deve vegliare a che il paziente riceva a tempo utile un'informazione completa, documentata per scritto.

In caso di violazione di quest'obbligo, l'assicurato sopporta, a deroga di G7 delle CC, la franchigia per evento fissata a tale scopo nei dati del contratto. Questa sanzione non è però applicabile se, considerate tutte le circostanze, la violazione dell'obbligo è considerata come non colposa o se la responsabilità dell'assicurato per il danno verificatosi sarebbe impegnata in misura simile in caso di rispetto di quest'obbligo.

22. Limitazione della copertura assicurativa

La disposizione d'esclusione RCI38 delle CC è annullata e sostituita dalla seguente disposizione:

Sono escluse dall'assicurazione le pretese in relazione con

- l'amianto o con sostanze o prodotti che contengono amianto, nella misura in cui i danni sono imputabili alle proprietà dannose specifiche dell'amianto,
- l'ureaformaldeide,

- gli impianti di silicone. Quest'esclusione è però limitata alla responsabilità civile derivante dalla fabbricazione o la commercializzazione di questi prodotti.

2 Pretese reciproche delle imprese coassicurate

Le imprese assicurate sono considerate terze fra di loro. Le pretese per danni che si causano reciprocamente sono così considerate assicurate a parziale deroga di RC120 delle CC, tuttavia solo se si tratta di danni corporali o materiali ai sensi di RC11 delle CC.

3. A complemento delle disposizioni contrattuali e delle condizioni particolari, sono anche applicabili le seguenti disposizioni di esclusione

a) Specialista in dermatologia e venereologia senza angiologia né flebologia

A complemento delle disposizioni d'esclusione delle CC, l'assicurazione non copre la responsabilità civile derivante dalle seguenti attività:

- angiologia
- flebologia.

b) Specialista in ginecologia senza aiuto al parto né operazioni

A complemento delle disposizioni d'esclusione delle CC, l'assicurazione non copre la responsabilità civile derivante dalle seguenti attività:

- aiuto al parto
- operazioni.

c) Specialista in medicina interna senza gastroenterologia né endoscopia

A complemento delle disposizioni d'esclusione delle CC, l'assicurazione non copre la responsabilità civile derivante dalle seguenti attività:

- gastroenterologia
- endoscopia.

d) Specialista in neurologia

A complemento delle disposizioni d'esclusione delle CC, l'assicurazione non copre la responsabilità civile derivante da interventi chirurgici.

e) Specialista in oftalmologia senza chirurgia

A complemento delle disposizioni d'esclusione delle CC, l'assicurazione non copre la responsabilità civile in rapporto con interventi chirurgici, in particolare

- operazioni per l'apertura del bulbo (inclusa chirurgia della cataratta)
- operazioni della retina
- chirurgia del viso
- chirurgia della palpebra e della cavità orbitale (inclusa congiuntiva)
- chirurgia del condotto lacrimale

- chirurgia per lo strabismo.

f) Specialista in ortopedia senza operazioni ortopediche

A complemento delle disposizioni d'esclusione delle CC, l'assicurazione non copre la responsabilità civile derivante dalla chirurgia ortopedica.

g) Specialista in cardiologia senza chirurgia

A complemento delle disposizioni d'esclusione delle CC, l'assicurazione non copre la responsabilità civile derivante da interventi chirurgici.

h) Specialista in ginecologia con seguimiento della gravidanza, senza aiuto al parto né operazioni

A complemento delle disposizioni d'esclusione delle CC, l'assicurazione non copre la responsabilità civile derivante dalle seguenti attività:

- aiuto al parto
- operazioni.

i) Specialista in ginecologia con seguimiento della gravidanza, senza aiuto al parto ma con operazioni

A complemento delle disposizioni d'esclusione delle CC, l'assicurazione non copre la responsabilità civile derivante dall'aiuto al parto.

j) Specialista in ginecologia senza seguimiento della gravidanza, senza aiuto al parto né operazioni

A complemento delle disposizioni d'esclusione delle CC, l'assicurazione non copre la responsabilità civile derivante dalle seguenti attività:

- seguimiento della gravidanza
- aiuto al parto
- operazioni.

k) Specialista in oftalmologia senza chirurgia ma tuttavia con laser

A complemento delle disposizioni d'esclusione delle CC, l'assicurazione non copre la responsabilità civile in rapporto con interventi chirurgici, in particolare

- operazioni per l'apertura del bulbo (inclusa chirurgia della cataratta)
- operazioni della retina
- chirurgia del viso
- chirurgia della palpebra e della cavità orbitale (inclusa congiuntiva)
- chirurgia del condotto lacrimale

- chirurgia per lo strabismo.

Restano però assicurati gli interventi tramite laser.

l) Specialista in otorinolaringoiatria con piccola chirurgia

A complemento delle disposizioni d'esclusione delle CC, l'assicurazione non copre la responsabilità civile in rapporto con interventi chirurgici. Tuttavia, è assicurata la responsabilità civile derivante da interventi chirurgici minori, come l'asportazione di piccole lesioni nel cavo orale, nel cuoio capelluto o nel naso, l'esecuzione di paracentesi e l'inserimento di tubi di drenaggio nel timpano, l'interruzione di emorragie nasali gravi e il riposizionamento delle ossa nasali in caso di frattura.

m) Specialista in urologia senza chirurgia

A complemento delle disposizioni d'esclusione delle CC, l'assicurazione non copre la responsabilità civile derivante da interventi chirurgici.

Assicurazione responsabilità civile d'impresa

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2021

Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali a partire dalla pagina 6

Gentile cliente,

Le informazioni sul prodotto contribuiscono a far comprendere meglio la documentazione contrattuale.

Ai fini del contenuto e dell'entità dei reciproci diritti e doveri sono determinanti esclusivamente il contratto di assicurazione, le condizioni particolari e le condizioni contrattuali generali (CCG) dell'assicurazione responsabilità civile d'impresa.

Il contratto assicurativo sottostà al diritto svizzero, in particolare alla Legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Per i contratti con riferimento al Principato del Liechtenstein sarà applicata la legislazione locale, solo nel caso la legge lo prescriva. In questi casi sono valide, in complemento a queste CCG, le "Disposizioni supplementari per i contratti d'assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein".

1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel.

In internet ci troverà su www.baloise.ch

2. Diritto di revoca

La proposta di stipula del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso possono essere revocate per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. La revoca è valida e la copertura assicurativa si estingue se la revoca stessa perviene presso la Basilese entro 14 giorni dalla consegna del contratto. La data di ricevimento del contratto è determinante per l'inizio del termine di revoca.

La revoca rende inefficace sin dall'inizio il contratto di assicurazione. Il contraente è tuttavia tenuto a farsi carico delle eventuali spese esterne sopraggiunte in relazione alla stipula del contratto. Il premio già pagato viene rimborsato.

3. Estensione della copertura assicurativa

Qui di seguito sono riportate informazioni relative alla copertura assicurativa in questione. Si tratta di una sintesi che vuole fornire una visione d'insieme semplificata. Per una descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni (esclusioni di copertura) occorre consultare le CCG.

Tutte le coperture sono strutturate come assicurazione contro i danni. Nel caso dell'assicurazione contro i danni la perdita patrimoniale costituisce condizione e criterio per la misurazione dell'obbligo di prestazione. Le prestazioni dell'assicurazione contro i danni devono essere computate ad altre prestazioni (coordinamento).

I dettagli (linea di prodotti, elementi di copertura, somme assicurate, limitazioni delle prestazioni, premi, franchigie) relativi alla copertura assicurativa selezionata sono documentati nell'offerta e dopo la stipula del contratto nel contratto di assicurazione.

L'assicurazione responsabilità civile d'impresa offre una protezione assicurativa in caso di pretese di responsabilità civile nei confronti di un assicurato. La Basilese esamina le pretese, indennizza quelle giustificate e difende da quelle infondate.

La copertura assicurativa comprende, in particolare, la responsabilità civile legale in caso di danni a persone o cose

- derivante dalla proprietà o dal possesso di terreni, edifici, locali e installazioni (rischio installazioni)
- derivante da processi operativi (rischio operativo)
- derivante dalla fabbricazione o dalla distribuzione dei prodotti (rischio prodotti).

Non sono assicurate, tra le altre, le pretese

- derivanti da danni del contraente
- derivanti dall'adempimento non corretto di contratti o di prestazioni di garanzia
- dovute a una responsabilità civile assunta contrattualmente eccedente le prescrizioni legali, con riserva di singole eccezioni
- legate a prodotti e sostanze particolari
- legate a danni ambientali insorti gradualmente.

Ogni settore economico ha i propri requisiti per l'assicurazione responsabilità civile d'impresa. Con la convenzione di ulteriori disposizioni specifiche per il settore economico, il contraente riceve una copertura assicurativa su misura per il suo settore economico.

4. Validità temporale e territoriale

L'assicurazione, a seconda del genere di attività, è valida per i danni verificatisi ovvero causati nel corso della durata contrattuale ovvero per le richieste di risarcimento danni avanzate nel corso della durata del contratto.

Per le professioni di progettazione sono assicurate anche le pretese derivanti da danni e difetti che si verificano nel corso della durata contrattuale o che vengono provocati da attività assicurate in correlazione con lavori in garanzia dopo la fine del contratto e prima della scadenza dei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Nel caso di feste, mostre, traslochi ed eventi sportivi e/o culturali sotto forma di contratto a breve termine, l'assicurazione è valida per i danni provocati nel corso della durata contrattuale.

Se non diversamente concordato all'interno del contratto di assicurazione, la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo. Con riferimento alle esportazioni dirette di prodotti da parte del contraente verso gli Stati Uniti o il Canada, tuttavia solo se ciò è concordato nel contratto di assicurazione.

5. Inizio e durata del contratto assicurativo

La copertura assicurativa decorre dalla data indicata sul contratto di assicurazione.

Il contratto di assicurazione si proroga di norma tacitamente di un ulteriore anno dopo la scadenza della durata contrattuale concordata a meno che una delle parti contraenti abbia ricevuto una disdetta al massimo entro 3 mesi prima della scadenza del contratto.

6. Premio e franchigie

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e deve essere versato in anticipo. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. Se il premio è determinato a partire da basi di calcolo variabili (ad es. salari e cifra d'affari), la Basilese chiederà le cifre effettive in un modulo di dichiarazione dopo la fine dell'anno assicurativo ed effettuerà il conteggio definitivo del premio.

Se sono soddisfatte determinate condizioni, pagando un supplemento possono essere convenuti anche pagamenti semestrali.

Se il contratto di assicurazione si estingue prima della scadenza dell'anno assicurativo, la Basilese rimborsa proporzionalmente al contraente il premio pagato precedentemente versato.

Il premio per il periodo assicurativo in corso al momento della risoluzione del contratto è invece dovuto per intero se il contraente disdice il contratto di assicurazione in seguito a un sinistro entro 12 mesi dalla stipula dello stesso.

In caso di sinistro, a seconda di quanto concordato, il contraente si fa carico di una parte dei costi (franchigia).

7. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida

Se in seguito a una diffida il premio non viene pagato, la Basilese proroga il termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultimo trascorre senza esito, la copertura assicurativa viene sospesa (interruzione della copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Al contraente non viene accordata alcuna copertura assicurativa per il periodo dell'interruzione neppure dopo la riattivazione.

Il contratto di assicurazione si estingue 2 mesi dopo la scadenza del termine di 14 giorni indicato all'interno della diffida, a meno che la Basilese non adisca le vie legali per ottenere il premio dovuto (procedura di esecuzione).

8. Altri obblighi del contraente

Il contraente è tenuto a rispondere in maniera completa e veritiera alle domande poste in merito al rischio (obbligo di dichiarazione precontrattuale) e a notificare alla Basilese le modifiche dei fattori di rischio che si verificano a partire da tale momento e nel corso della durata contrattuale e che potrebbero comportare un aggravamento o una riduzione del rischio.

Devono essere rispettati gli obblighi di prevenzione dei rischi stabiliti nel contratto di assicurazione (p. es. per la prevenzione di danni ambientali).

Se si verifica un caso di sinistro, questo dovrà essere notificato immediatamente al Servizio clientela della Basilese, raggiungibile in tutto il mondo, 24 ore su 24, al numero 00800 24 800 800 e +41 58 285 28 28 in caso di difficoltà di collegamento dall'estero.

In caso di sinistro, si deve contribuire a diminuire il danno (obbligo di salvataggio e di riduzione del danno) e la Basilese deve ricevere tutte le informazioni relative al danno. Inoltre, devono essere fornite le informazioni necessarie a comprovare la richiesta di risarcimento (obbligo di informazione).

Le trattative con la persona danneggiata vengono condotte dalla Basilese in quanto rappresentante degli assicurati. Questi non sono autorizzati a riconoscere la loro responsabilità né a cedere pretese derivanti da questo contratto. Qualora la Basilese ritenga opportuno coinvolgere un avvocato, il contraente deve conferirle la procura necessaria a tale scopo.

In caso di violazione degli obblighi summenzionati la Basilese può disdire il contratto d'assicurazione. Se la violazione di un obbligo influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese può ridurre o addirittura negare una sua prestazione.

9. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.

Parte recedente	Motivi del recesso	Termine di recesso	Momento dell'espiazione
Ambedue le parti contrattuali	Scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel contratto d'assicurazione	3 mesi	Scadenza del contratto
	Disdetta ordinaria dopo la scadenza di 3 anni assicurativi	3 mesi	Scadenza del 3° anno assicurativo
	Sinistro assicurato per il quale è stata richiesta una prestazione	Assicuratore: al più tardi al momento del pagamento	
Contraente: al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento			14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell'assicuratore
Contraente	Aumento dei premi e della franchigia, p. es. in seguito a modifiche tariffarie	prima della fine dell'anno assicurativo in corso	Fine dell'anno assicurativo in corso
	Aumento di premio in seguito ad un importante aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica di aumento del premio	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Diminuzione essenziale del rischio	Nessuno	4 settimane dal ricevimento della disdetta
	Contravvenzione all'obbligo di informazione precontrattuale secondo l'art. 3 LCA	4 settimane a partire dalla constatazione e/o al massimo 2 anni dalla stipula del contratto	Ricezione della disdetta
	Cumulo di assicurazioni	4 settimane a partire dalla constatazione	Ricevimento della disdetta
Assicuratore	Contravvenzione all'obbligo di notifica precontrattuale	4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della contravvenzione	Ricezione della disdetta
	Importante aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica dell'aggravamento	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Ricezione della disdetta
Motivi dell'estinzione		Momento dell'estinzione	
La protezione assicurativa per le società coassicurate si estingue in caso di trasferimento della sede all'estero (eccetto il Principato del Liechtenstein)		Data del trasferimento della sede	
Il contratto di assicurazione si estingue in caso di trasferimento della sede all'estero (eccetto il Principato del Liechtenstein) dello stipulante		Data del trasferimento della sede	

10. Protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente e corretto della gestione dei contratti, la Basilese deve ricorrere al trattamento dei dati. Nel farlo, vengono rispettate in particolare le leggi vigenti in materia di protezione dei dati.

Informazioni generali sul trattamento dei dati

La Basilese elabora i dati del contraente rilevanti per la stipula del contratto, la gestione dello stesso e la liquidazione del sinistro (ad es. dati sulla persona, dati di contatto, informazioni specifiche del prodotto assicurativo o informazioni su assicurazioni o sinistri precedenti). Si tratta principalmente dei dati trasmessi dal contraente attraverso la proposta di assicurazione e di eventuali informazioni successive fornite tramite la notifica di sinistro. La Basilese riceve eventualmente anche dati personali da parte di terzi se questi sono necessari per la stipula del contratto (ad es. uffici, assicuratori precedenti).

Scopi del trattamento dei dati

I dati del contraente vengono trattati dalla Basilese solo per quegli scopi indicati al contraente al momento della raccolta degli stessi oppure per gli scopi imposti alla Basilese per legge o per i quali è autorizzata al trattamento. La Basilese tratta i dati del contraente innanzitutto ai fini della stipula del contratto e della valutazione del rischio che si dovrà assumere la Basilese stessa nonché per la successiva gestione del contratto e liquidazione del sinistro (ad es. ai fini dell'emissione della polizza o della fatturazione). I dati del contraente vengono trattati inoltre dalla Basilese per adempiere agli obblighi di legge (ad es. prescrizioni in materia di vigilanza).

Infine, la Basilese tratta i dati del contraente nei limiti consentiti dalla legge anche in relazione all'ottimizzazione di prodotti e per finalità di marketing (ad es. pubblicità per prodotti oppure sondaggi di mercato/opinione). Il contraente ha il diritto di comunicare per iscritto alla Basilese di non voler ricevere informazioni pubblicitarie. Se il trattamento dei dati da parte della Basilese avviene sulla base delle prescrizioni di legge, questa si attiene agli scopi previsti nella legge stessa.

Consenso

Per il trattamento dei dati può essere necessario che la Basilese abbia il consenso del contraente. La proposta di assicurazione e la notifica di sinistro contengono pertanto una clausola di consenso con la quale il contraente autorizza la Basilese al trattamento dei dati in conformità alle disposizioni di legge.

Scambio dei dati

Per la misurazione del rischio e la verifica delle pretese del contraente, la Basilese si consulta eventualmente con gli assicuratori precedenti, i coassicuratori e i riassicuratori coinvolti nel contratto o nell'avvio di esso e nella liquidazione del sinistro (ad es. assicuratori precedenti in merito all'andamento dei sinistri fino a quel momento), con le società del gruppo o con altri terzi (ad es. uffici o liquidatori di sinistri).

La Basilese può essere tenuta inoltre a trasmettere i dati del contraente ad altri destinatari, come ad esempio alle autorità, per soddisfare gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge (ad es. autorità fiscali o di perseguimento penale).

Per ottenere le informazioni necessarie per assistenza e consulenza, gli intermediari hanno accesso ai dati del contraente disponibili presso la Basilese. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all'obbligo del segreto professionale e al rispetto del diritto applicabile in materia di protezione dei dati. Gli intermediari non vincolati possono consultare i dati solo se autorizzati dal contraente.

Per poter offrire al contraente una copertura assicurativa completa e conveniente, una parte delle prestazioni viene fornita anche da imprese giuridicamente autonome con sede in Svizzera e all'estero. Questi forn-

tori di servizi sono tenuti contrattualmente a rispettare gli scopi del trattamento dei dati stabiliti dalla Basilese e il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.

Abusi assicurativi

Sistema di segnalazione e informazione (HIS)

Per la prevenzione e lo smascheramento di abusi assicurativi nel settore Non-vita, la Basilese è collegata al sistema di segnalazione e informazione (HIS) della SVV Solution AG. Se sono soddisfatti i requisiti per un motivo di notifica concretamente definito (ad es. frode assicurativa) le compagnie di assicurazione partecipanti all'HIS registrano le persone nel sistema stesso. Nell'ambito della liquidazione del sinistro, la Basilese può avvalersi della ricerca nell'HIS e verificare in base ai dati trasmessi se, sulla base di notifiche precedenti, sono state registrate informazioni in merito al contraente. In tal caso, la Basilese può verificare più approfonditamente il suo obbligo di prestazione. Il rispetto del diritto vigente in materia di protezione dei dati è garantito in qualunque momento.

Informazioni dettagliate sul sistema HIS e sulla lista dei motivi di notifica accessibili su www.svv.ch/it/his.

Diritti in merito ai dati

A norma della legge sulla protezione dei dati vigente, il contraente ha il diritto di richiedere informazioni alla Basilese per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Questi può inoltre esigere la correzione dei dati errati e in determinate circostanze la cancellazione degli stessi. In determinate circostanze il contraente può inoltre esigere la consegna o la trasmissione in un formato elettronico di uso comune dei propri dati precedentemente messi a disposizione della Basilese.

Se il trattamento dei dati si fonda sul consenso del contraente, questi ha in qualsiasi momento il diritto di revocare il proprio consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento avvenuto sulla base del consenso prima della revoca.

Durata della conservazione

In sintonia con i concetti di cancellazione della Basilese, i dati del contraente saranno salvati solo per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi precedentemente indicati e alla conservazione a cui la Basilese è tenuta per legge o contratto. Appena i dati personali non saranno più necessari per gli scopi di cui sopra, questi saranno cancellati.

Ulteriori informazioni

Per informazioni più dettagliate sulla protezione dei dati:

www.baloise.ch/protezione-dati

In caso di domande, contattare l'incaricato della protezione dei dati:

Basilese Assicurazione SA
Incaricato della protezione dei dati
Aeschengraben 21, casella postale,
CH-4002 Basel
protezionedeidati@baloise.ch

11. Reclami

In caso di reclami si prega di rivolgersi a:

Basilese Assicurazione SA
Gestione dei reclami
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel
Telefono: 00800 24 800 800
reclami@baloise.ch

In qualità di ufficio di conciliazione neutrale è a disposizione anche:

Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva
Corso Elvezia 7, casella postale 5371
6901 Lugano
www.ombudsman-assurance.ch

Condizioni contrattuali generali

Assicurazione responsabilità civile d'impresa

Copertura assicurativa

RC11

Oggetto dell'assicurazione

È assicurata la responsabilità civile basata sulle disposizioni legali in materia di responsabilità civile dell'azienda indicata nel contratto derivante da:

a) **Danni corporali**

ossia morte, lesioni o altri danni alla salute di persone nonché danni economici a essi riconducibili.

b) **Danni materiali**

ossia distruzione, danneggiamento o perdita di cose nonché danni economici a seguito di un danno materiale assicurato causato al lesio. La mera compromissione delle funzionalità di una cosa che non influisce negativamente sulla sostanza della stessa è considerata parimenti un danno materiale.

Sono equiparati ai danni materiali la morte, le lesioni o altri danni alla salute di animali; in questo caso l'indennizzo avviene secondo i principi di legge validi in materia.

c) **Danni economici**

ossia danni quantificabili in denaro, che insorgono direttamente e che non sono riconducibili a un danno corporale assicurato o a un danno materiale assicurato causato al lesio, nella misura in cui questi siano esplicitamente coassicurati nell'ambito del presente contratto.

La Basilese non eccepisce in merito a un accordo in materia di responsabilità più restrittivo in deroga alla responsabilità civile legale adottato dal contraente, se esso non può essere attuato dal contraente o se il contraente non intende attuarlo (accordo di liberazione dalla responsabilità) per qualsivoglia motivo (p. es. aspetto di politica commerciale).

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto, anche la responsabilità civile del contraente che deriva dall'attribuzione di lavori a subappaltatori.

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto, anche la responsabilità civile del contraente derivante dall'occupazione di personale in affitto nonché dalla concessione in affitto di personale proprio a terzi.

RC12

Rischi assicurati (copertura di base)

Sono assicurati, nell'ambito del presente contratto:

a) **Il rischio d'installazione**

ossia la responsabilità civile del contraente derivante dalla proprietà o dal possesso di fondi, edifici, locali e impianti, indipendentemente dal fatto che essi siano funzionali all'attività assicurata.

In caso di proprietà in comune, comproprietà o proprietà per piani, la copertura assicurativa è valida tuttavia solo nella misura in cui la responsabilità civile per i danni da essa derivanti non sia assicurata tramite un'altra assicurazione responsabilità civile.

In caso di proprietà in comune, l'assicurazione non prevede le pretese per i danni dei proprietari in comune.

b) **Il rischio operativo**

ossia la responsabilità civile derivante da processi operativi che avvengono sull'area aziendale o all'esterno.

c) **Il rischio prodotti**

ossia la responsabilità civile derivante dalla produzione, dalla vendita o dalla consegna di prodotti.

RC13

Rischi accessori

L'assicurazione si estende, nell'ambito del presente contratto, anche alla responsabilità civile legale derivante dai rischi accessori come quelli risultanti

- a) dall'organizzazione e dallo svolgimento di eventi nell'interesse dell'azienda assicurata, come la giornata delle porte aperte, congressi o manifestazioni simili per i propri dipendenti o terzi
- b) dalla partecipazione a esposizioni e fiere
- c) da eventi aziendali di tutti i tipi, come feste aziendali, gite aziendali, corsi di formazione
- d) da istituzioni sociali per il personale aziendale, come cantine, asili e simili, anche se esse vengono utilizzate occasionalmente da terzi nonché da società sportive aziendali e dalla cessione di luoghi, locali e apparecchi a queste ed ai loro membri
- e) dal possesso e dall'utilizzo di materiali tossici, infiammabili ed esplosivi
- f) da medici aziendali che svolgono tale attività come professione principale o secondaria e il relativo personale ausiliario
- g) dai pompieri di stabilimento, anche in occasione di prestazioni di soccorso ed esercitazioni all'esterno dell'azienda
- h) dall'attività di distributori di carburante, stazioni di servizio e officine per la manutenzione di veicoli a motore, anche se tali installazioni vengono utilizzate dal personale aziendale e occasionalmente da terzi
- i) dall'esercizio di punti vendita per finalità legate all'azienda assicurata
- j) dal possesso di cani da guardia
- k) dall'esercizio e dall'esistenza di attività accessorie (p. es. chiosco, caffetteria, bar, sala da tè), se vengono gestite dal contraente.

RC14

Spese di prevenzione e di riduzione dei danni

Sono assicurate, a complemento di RC11, le spese per le misure adeguate e immediate da attuare, volte a evitare gli imminenti danni assicurati provocati da imprevisti (spese di prevenzione di danni) e per ridurre i danni già verificatisi (spese di riduzione dei danni).

Non sono assicurati, a complemento di RC130

- a) i costi e gli oneri insorti per l'implementazione di misure in seguito a una prevenzione del rischio (p. es. smaltimento di prodotti difettosi o di rifiuti nonché il rabbocco di impianti, contenitori e condutture)
- b) gli oneri per il rilevamento di perdite, malfunzionamenti e cause del danno, compreso il necessario svuotamento di impianti, contenitori e condutture nonché le spese per le riparazioni e le modifiche apportate (p. es. spese di risanamento)
- c) gli oneri derivanti da un'attività legata al corretto adempimento del contratto, come l'eliminazione di difetti o danni alle cose fabbricate o fornite o ai lavori svolti.

RC15

Protezione giuridica nella procedura penale o in caso di procedura disciplinare di diritto pubblico o in caso di procedura amministrativa o di vigilanza

Qualora, a causa di un evento di responsabilità civile, venga avviata una procedura penale, di vigilanza, amministrativa o disciplinare di diritto pubblico, la Basilese, a complemento di RC11, si fa carico

- a) delle spese di rappresentanza legale dell'assicurato
- b) delle tasse di giustizia o di altre spese di procedura a carico dell'assicurato
- c) delle spese per le perizie di periti disposte dal tribunale o con il consenso della Basilese

d) delle indennità processuali concesse dal tribunale alla controparte.

In caso di controversia sulla presenza di un evento di responsabilità civile assicurato, la Basilese anticiperà le spese summenzionate. Qualora successivamente si accerti l'assenza di un evento di responsabilità civile assicurato, le prestazioni erogate dalla Basilese dovranno essere interamente rimborsate.

Laddove si riveli necessaria la nomina di un avvocato difensore penalista, la Basilese nominerà, in accordo con la persona assicurata, un avvocato. Qualora l'assicurato non approvi nessuno degli avvocati proposti dalla Basilese, dovrà sottoporre alla Basilese tre proposte, dalle quali la Basilese selezionerà l'avvocato da incaricare.

La Basilese può rifiutare l'assunzione delle spese, laddove a suo parere il ricorso a un mezzo legale non sia promettente.

Le indennità processuali e le spese ripetibili concesse all'assicurato spettano alla Basilese per l'entità delle relative prestazioni e nella misura in cui esse non rappresentino prestazioni sostitutive per prestazioni personali e oneri dell'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a trasmettere immediatamente alla Basilese tutte le informazioni in relazione alla procedura e ottemperare alle disposizioni della Basilese. L'assicurato non è autorizzato a contrarre obblighi a carico della Basilese senza il consenso di quest'ultima. Qualora l'assicurato adotti misure di propria iniziativa o che siano contrarie alle disposizioni della Basilese, la Basilese erogherà prestazioni solo se attraverso queste ultime possa essere raggiunto in modo comprovabile un risultato considerevolmente più vantaggioso nella procedura civile.

Non sono assicurati

gli obblighi di carattere penale o analogo a quello penale (p. es. pene pecuniarie o multe).

RCI6

Danni legati a un pregiudizio all'ambiente

RCI6.1

Danni corporali e materiali in seguito a un pregiudizio all'ambiente

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto, anche la responsabilità civile in caso di danni corporali e danni materiali in seguito a un pregiudizio all'ambiente, a condizione che questo sia la conseguenza di un evento unico, verificatosi all'improvviso e imprevisto.

È coassicurata anche la responsabilità civile in caso di danni corporali e danni materiali in seguito a un pregiudizio all'ambiente dovuto alla fuoriuscita di sostanze che inquinano le acque o il suolo come per esempio combustibili e carburanti liquidi, acidi, alcali e altre sostanze chimiche (escluse le acque di scarico e simili scarti di produzione) in seguito ad arrugginimento o perdita di un impianto saldamente fissato al fondo (clausola Carburanti).

È considerato pregiudizio all'ambiente la perturbazione prolungata dello stato naturale dell'aria, delle acque (comprese le acque sotterranee), del terreno, della flora o della fauna provocata da qualsiasi influsso o circostanza che la normativa applicabile designa come danno ambientale.

RCI6.2

Copertura estesa per i danni ambientali

Sono coassicurate, nell'ambito della copertura estesa per i danni ambientali, da intendersi quale elenco esaustivo, le spese riportate di seguito:

a) Le spese delle misure previste dalla legge per il ripristino di specie protette o habitat protetti nonché per l'eliminazione di danni ad acque o a terreni non di proprietà di diritto civile

b) Qualora il ripristino non sia possibile o sia possibile solo in parte, le spese delle misure sostitutive previste dalla legge che vanno oltre l'eliminazione di danni ai sensi della lett. a

c) Le spese delle ulteriori misure previste dalla legge per la compensazione di perdite temporanee di risorse naturali e/o funzioni di aree protette dal momento del pregiudizio all'ambiente fino alla completa efficacia delle misure ai sensi della lett. a e/o lett. b.

Le disposizioni di RCI6.1 si applicano per analogia anche per tale copertura estesa per i danni ambientali.

Limitazioni della copertura

RCI6.3

Non sono assicurate, a complemento di RCI30, le pretese e le spese ai sensi delle disposizioni RCI6.1 e RCI6.2

a) legate a più eventi simili, che insieme provocano un pregiudizio all'ambiente, o effetti permanenti che non siano la conseguenza di un evento unico, verificatosi all'improvviso e imprevisto (p. es. introduzione occasionale a gocce di materiali nocivi nel terreno, versamento ripetuto di liquidi da contenitori mobili). È fatta salva RCI6.1 cpv. 2 (arrugginimento, perdita)

b) legate a depositi di rifiuti nonché contaminazioni del terreno o delle acque esistenti al momento dell'inizio del contratto

c) legate alla proprietà o all'esercizio di impianti per lo stoccaggio, il trattamento, il transito o lo smaltimento di rifiuti o di simili scarti di produzione o di materiale di recupero, nella misura in cui tali impianti non siano esplicitamente coassicurati mediante il presente contratto di assicurazione.

Al contrario, indipendentemente da quanto previsto dal capoverso precedente, sussiste copertura assicurativa per gli impianti funzionali al compostaggio o allo stoccaggio temporaneo di breve durata di rifiuti ovvero scarti di produzione prevalentemente aziendali o alla depurazione o al trattamento preliminare di acque di scarico prevalentemente aziendali.

d) legate alla produzione, alla fornitura o all'utilizzo di pesticidi (p. es. erbicidi, fungicidi, insetticidi), biocidi, fanghi di depurazione, fertilizzanti

e) legate a prodotti la cui difettosità al momento della messa in commercio non era riconoscibile secondo le conoscenze tecniche e scientifiche esistenti

f) in seguito alla variazione dello specchio o del comportamento di flusso delle acque sotterranee (p. es. esaurimento di fonti)

g) che insorgono a causa di impatti ambientali inevitabili, necessari o previsti provocati dall'azienda

h) che sono state provocate ovvero causate dagli animali o dalle piante appartenenti all'assicurato, da questi abbandonati, detenuti o ceduti

i) legate a organismi geneticamente modificati o da prodotti a essi equiparati a causa della mutazione del materiale genetico e, per gli organismi patogeni, a causa delle relative caratteristiche patogene, ciò – a deroga di RCI30.12 – indipendentemente dal fatto che sussista o meno un obbligo di autorizzazione o notifica.

Le limitazioni ai sensi delle lett. d-i citate valgono esclusivamente per le spese riportate in RCI6.2 citata.

RCI6.4

Obblighi

L'assicurato è tenuto a provvedere affinché

a) la produzione, il trattamento, la raccolta, lo stoccaggio, la pulizia, il trasporto e lo smaltimento di sostanze inquinanti avvengano nel rispetto delle disposizioni legali e ufficiali

b) le installazioni utilizzate per le attività sopra descritte, ivi inclusi gli impianti di sicurezza e allarme, vengano sottoposte a manutenzione

e tenute in funzione in modo professionale nel rispetto delle prescrizioni tecniche, legali e ufficiali

c) le decisioni emanate dalle autorità per risanamenti e analoghe misure vengano assolte entro i termini previsti.

RC17

Responsabilità civile derivante dall'utilizzo di veicoli

Nella misura in cui non sia prevista un'estensione esplicita della copertura assicurativa altrove nelle condizioni contrattuali, la responsabilità civile quale detentore del veicolo e derivante dall'utilizzo di veicoli a motore, natanti e aeromobili è coassicurata esclusivamente nell'entità di RC17.

La responsabilità civile stessa per i danni ai veicoli utilizzati non costituisce oggetto di RC17.

RC17.1

Ciclomotori, e-bike e mezzi simili a veicoli

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto, la responsabilità civile quale utilizzatore di ciclomotori, biciclette elettriche (e-bike), monopattini (monopattini elettrici), biciclette e mezzi simili a veicoli, nella misura in cui il danno non sia coperto o non debba essere coperto tramite un'assicurazione responsabilità civile prevista dalla legge.

È assicurata anche la responsabilità civile per i danni provocati da ciclomotori, biciclette elettriche nonché veicoli a essi equiparati senza licenza di circolazione e senza targa di controllo ovvero marca di controllo per tragitti miranti al conseguimento dell'esame d'immatricolazione e in caso di giri di prova ai sensi dell'art. 93 cpv. 5 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC). A complemento di RC129, è coassicurata anche la responsabilità civile del potenziale acquirente del contraente e delle persone per esso responsabili.

RC17.2

Veicoli a motore senza assicurazione del detentore

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto e secondo quanto previsto dalla legislazione applicabile sulla circolazione stradale, la responsabilità civile quale detentore e derivante dall'utilizzo di veicoli a motore non immatricolati senza assicurazione del detentore, nella misura in cui questi vengano utilizzati per scopi approvati dalle autorità e consentiti dalla legge (p. es. carrello elevatore sull'area aziendale, veicoli di fabbrica ai sensi dell'art. 33 OAV).

L'eccezione concernente gli scopi non approvati dalle autorità o non consentiti dalla legge non viene rivendicata nella misura in cui si tratti di sinistri che si sono verificati sull'area interna all'azienda del contraente o su cantieri del contraente.

A complemento di RC130, l'assicurazione non copre

le pretese risultanti da incidenti causati durante gare, rally e competizioni simili, così come corse sui circuiti di gara.

RC17.3

Veicoli a motore per attività lavorative

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto, la responsabilità civile derivante dall'utilizzo di veicoli a motore immatricolati per attività lavorative (p. es. utilizzo di un dispositivo di sollevamento) per i quali, ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, non sussiste alcun obbligo di assicurazione e nella misura in cui il danno non sia coperto tramite un'assicurazione responsabilità civile veicoli a motore.

RC17.4

Assicurazione complementare per veicoli a motore

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto e secondo quanto previsto dalla legislazione applicabile sulla circolazione stradale,

la responsabilità civile dell'assicurato quale conducente di veicoli a motore esterni all'impresa per i quali sussiste un obbligo di assicurazione o di immatricolazione.

Le prestazioni della Basilese si limitano

- a) alla differenza tra somma assicurata ai sensi del presente contratto e somma assicurata secondo l'assicurazione responsabilità civile veicoli a motore obbligatoria e in corso di validità (copertura della differenza di somme)
- b) ai sovrappremi derivanti, nel caso dell'assicurazione responsabilità civile del veicolo a motore utilizzato, dal declassamento nel sistema dei gradi di premio
- c) alla franchigia contrattuale addebitata al detentore del veicolo dall'assicuratore responsabilità civile veicoli a motore.

Non si applica la franchigia stabilita nel presente contratto.

A complemento di RC130, l'assicurazione non copre

- a) le pretese risultanti da incidenti causati durante gare, rally e simili competizioni nonché corse su circuiti di gara.
- b) la responsabilità civile delle persone che hanno utilizzato il veicolo per scopi non consentiti dalle autorità competenti o che, per altri motivi, non possedevano la relativa autorizzazione, la responsabilità civile dei responsabili di tali persone nonché la responsabilità civile delle persone che hanno incaricato o che erano a conoscenza di tali utilizzi del veicolo.

RC17.5

Danni causati da veicoli a motore ai sensi dell'art. 71 LCStr

Se concordato nel contratto di assicurazione, la copertura assicurativa si estende, ai sensi dell'art. 71 LCStr, alla responsabilità civile del contraente e delle persone per le quali esso è responsabile ai sensi della legge svizzera sulla circolazione stradale in seguito all'utilizzo di veicoli a motore senza assicurazione del detentore e di veicoli a motore di terzi con assicurazione del detentore consegnatigli, a condizione che la Basilese abbia rilasciato il rispettivo attestato di assicurazione prescritto dalla legge.

Qualora un veicolo a motore senza licenza di circolazione e targa di controllo nonché senza autorizzazione ufficiale o legale venga utilizzato su strade pubbliche e su queste si verifichi un sinistro per il quale la Basilese è tenuta ad assumersi la responsabilità, a essa spetterà il regresso nei confronti del conducente; nei confronti del contraente solo laddove era lui stesso il conducente o se la corsa è stata eseguita con il suo esplicito o tacito consenso.

L'eccezione «senza autorizzazione ufficiale o legale su strade pubbliche» non viene rivendicata nella misura in cui si tratti di sinistri che si sono verificati sull'area interna all'azienda del contraente.

A deroga di RC130 delle CCG, l'assicurazione non copre

- a) le pretese derivanti da danni materiali
 - del contraente nei confronti di persone per le quali esso è responsabile.
 - del coniuge del contraente, del partner registrato del contraente, di suoi parenti in linea crescente o decrescente e dei fratelli e delle sorelle che vivono nella stessa economia domestica.
- b) le pretese per danni al veicolo utilizzato e al rimorchio, al veicolo trainato o spinto nonché per danni a cose che sono fissate a tali veicoli o che vengono trasportate con essi, ad eccezione di oggetti che il lesore porti con sé, segnatamente il bagaglio e simili.
- c) le pretese risultanti da incidenti causati durante gare, rally e simili competizioni nonché corse su circuiti di gara.

- d) la responsabilità civile per danni nucleari ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare e le spese associate.
- e) la responsabilità civile del conducente che non possiede la licenza di condurre prevista dalla legge nonché del conducente con licenza per allievo conducente che guida senza l'accompagnatore prescritto dalla legge; inoltre la responsabilità civile delle persone che mettono il veicolo utilizzato a disposizione di un tale conducente, sebbene esse sappiano o dovrebbero sapere, prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, che esso non è titolare della licenza richiesta o che esegua la corsa senza l'accompagnatore prescritto.
- f) la responsabilità civile delle persone che hanno commesso un furto d'uso del veicolo assicurato (uso illecito di un veicolo a motore), e quella del conducente che all'inizio della corsa sapeva o avrebbe dovuto sapere, prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, che era stato commesso un furto d'uso del veicolo.
- g) la responsabilità civile per scopi non consentiti dalle autorità competenti, e la responsabilità civile delle persone che hanno utilizzato il veicolo affidatogli senza possederne la relativa autorizzazione. È fatto salvo il cpv. 3 citato.

Sono fatte salve le disposizioni legali obbligatorie della legislazione sulla circolazione stradale in merito all'ammissibilità delle limitazioni esistenti nei confronti del leso.

RC17.6**Natanti senza obbligo di assicurazione**

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto, la responsabilità civile quale detentore e derivante dall'utilizzo di natanti per i quali la legge non prescrive un'assicurazione responsabilità civile e che non sono immatricolati all'estero.

RC17.7**Natanti con obbligo di assicurazione**

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto e secondo quanto disposto dalle basi giuridiche applicabili sull'assicurazione responsabilità civile per natanti, la responsabilità civile dell'assicurato quale conducente di natanti per i quali sussiste un obbligo di assicurazione.

Al riguardo, le prestazioni della Basilese si limitano alla differenza tra somma assicurata ai sensi del presente contratto e somma assicurata secondo l'assicurazione responsabilità civile per natanti obbligatoria e in corso di validità (copertura della differenza di somme).

A complemento di RC130, l'assicurazione non copre

la responsabilità civile delle persone che hanno utilizzato il veicolo per scopi non consentiti dalle autorità competenti o che, per altri motivi, non possedevano la relativa autorizzazione, la responsabilità civile dei responsabili di tali persone nonché la responsabilità civile delle persone che hanno incaricato o che erano a conoscenza di tali utilizzi del veicolo.

RC17.8**Aeromobili**

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto, la responsabilità civile quale detentore e derivante dall'utilizzo di aeromobili per i quali la legge non prescrive un'assicurazione responsabilità civile ovvero non sussiste un obbligo di prestare garanzia e che non sono immatricolati all'estero.

La copertura assicurativa si estende anche alla responsabilità civile quale detentore e derivante dall'utilizzo di aeromobili senza occupanti soggetti all'obbligo di assicurazione (p. es. modelli di aeromobili, droni)

con un peso fino a 30 chilogrammi, nella misura in cui il loro impiego ottemperi alle prescrizioni legali.

RC18**Responsabilità civile del committente**

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto, la responsabilità civile del contraente quale committente.

In caso di pretese per i danni a fondi, edifici e altre opere a causa di demolizione, movimenti di terreno o lavori di costruzione, tale copertura assicurativa vale tuttavia solo fino a un costo di costruzione di CHF 1'000'000.

Qualora, tuttavia, una persona assicurata esegua autonomamente tali lavori per intero o in parte, abbia redatto i relativi piani o eserciti la direzione dei lavori, le pretese sono assicurate ai sensi del capoverso precedente anche laddove il costo di costruzione superi CHF 1'000'000, nella misura in cui il danno sia provocato colposamente da una di tali attività.

Se i danni sono coperti da un'altra assicurazione, le prestazioni erogate dalla Basilese sono limitate alla differenza tra la somma assicurata del presente contratto e la somma assicurata dell'altra assicurazione (copertura della differenza di somme). Le prestazioni erogate da un'altra assicurazione hanno in ogni caso la priorità e vengono dedotte dalla somma assicurata concordata all'interno del presente contratto (copertura sussidiaria).

RC19**Radiazioni ionizzanti – raggi laser (ivi incluso laser di costruzione)**

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto, la responsabilità civile per danni causati dall'effetto di radiazioni ionizzanti o raggi laser. È fatta salva RC130.8.

A complemento di RC130, l'assicurazione non copre la responsabilità civile per i danni

- laddove non sia presente un'autorizzazione eventualmente necessaria dell'autorità competente per il trattamento con radiazioni ionizzanti o con raggi laser.
- che insorgono a causa dello scostamento consapevole del contraente dalle disposizioni relative alla protezione dai raggi, ivi incluse le disposizioni e le condizioni della Suva.

RC110**Responsabilità civile di privato per danni causati in occasione di viaggi d'affari**

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto nonché a complemento di RC129, la responsabilità civile per danni corporali e danni materiali che gli assicurati nella loro qualità di privati provochino durante viaggi e soggiorni per scopi commerciali, nella misura in cui non sussista nessun'altra copertura assicurativa per responsabilità civile.

La franchigia concordata nel contratto per i danni materiali decade per le prestazioni ai sensi della presente disposizione.

RC111**Infortuni di visitatori in assenza di responsabilità**

Su richiesta del contraente, la Basilese, a complemento di RC11, concede anche copertura assicurativa per infortuni, ai sensi della LAINF, che gli ospiti subiscono nei locali del contraente, sul fondo pertinente o su un cantiere del contraente.

Sono considerati ospiti le persone che, in possesso della relativa autorizzazione, si trattengono nei locali del contraente, sul fondo pertinente o su un cantiere del contraente.

Non sono assicurate le pretese delle persone che, nell'esercizio di un'attività lavorativa, si trattengono nei locali del contraente, sul fondo pertinente o su un cantiere del contraente (personale del contraente, artigiani, fornitori ecc.).

L'assicurazione copre fino all'importo massimo di CHF 5'000 per ogni infortunio, anche i danni a cose che l'ospite indossa o porti con sé (capi di abbigliamento ecc.), nella misura in cui il danno sia connesso a un infortunio assicurato.

La Basilese rimborsa il danno che si è effettivamente verificato. La persona infortunata riceve l'indennità che le spetterebbe da un autore del danno responsabile sul fronte civile.

In presenza di un'altra assicurazione (p. es. assicurazione contro gli infortuni) che sia obbligata all'erogazione della prestazione per lo stesso danno, le prestazioni offerte dalla Basilese sono limitate alla parte dell'indennità che eccede (copertura della differenza) l'entità della copertura (in relazione alle somme o alle condizioni) di un'altra assicurazione.

Tale copertura assicurativa non è valida per l'entità in cui un assicurato è responsabile sul fronte civile per il danno. Tali pretese vengono gestite nell'ambito di RCI1 e delle condizioni contrattuali.

RCI12

Danni a oggetti lavorati o presi in custodia

Nella misura in cui non sia prevista un'estensione esplicita della copertura assicurativa altrove nelle condizioni contrattuali, la responsabilità civile per danni a cose prese in consegna nonché per danni a cose sulle quali o con le quali una persona assicurata ha eseguito un'attività o avrebbe dovuto eseguire un'attività è coassicurata esclusivamente nell'ambito di RCI12.

RCI12.1

Copertura di base per danni all'oggetto lavorato o preso in custodia

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto, la responsabilità civile per danni

- a) a cose che un assicurato ha preso in consegna per l'uso, a scopo di lavorazione o per altri motivi
- b) che siano insorti a cose a seguito dell'esecuzione o dell'omissione di un'attività di un assicurato su di esse o con esse.

A complemento di RCI30, l'assicurazione non copre

le seguenti pretese, nella misura in cui queste non siano coassicurate esplicitamente tramite un'altra disposizione

- a) le pretese per danni a cose che un assicurato ha ricevuto per scopi di custodia o per il trasporto, in commissione o a scopo d'esposizione o che ha preso in locazione, in leasing o in affitto.
- b) le pretese per danni a cose o a loro parti, sulle quali o con le quali è stata eseguita o avrebbe dovuto essere eseguita direttamente un'attività. Sono considerati tali attività anche la progettazione e la direzione, l'emanazione di direttive e disposizioni, il monitoraggio e il controllo nonché simili lavori nonché prove di funzionamento, indipendentemente da chi vengano eseguite le prove.

Nel caso di un'attività secondo quanto descritto sopra a parti di cose immobili, la summenzionata esclusione si riferisce a pretese derivanti da danni alle parti stesse nonché alle parti limitrofe che si trovano nell'area d'attività diretta.

- c) le pretese per danni a veicoli terrestri, natanti o aeromobili ad eccezione dei ciclomotori, delle biciclette elettriche (e-bike), dei monopattini (monopattini elettrici) e delle biciclette nonché degli aeromobili senza occupanti (p. es. modelli di aeromobili, droni) con un peso fino a 30 chilogrammi o a loro parti.

- d) le pretese per danni a oggetti lavorati o presi in custodia, la cui copertura assicurativa è disciplinata da un'altra disposizione contrattuale nel presente contratto (p. es. perdita di chiavi, dossier dei clienti, campioni di laboratorio).

RCI12.2

Perdita di chiavi e badge affidati

In caso di perdita di chiavi, la copertura assicurativa si estende anche alle spese per la necessaria modifica o sostituzione delle serrature e delle chiavi corrispondenti. I sistemi elettronici di apertura e i badge corrispondenti sono equiparati alle serrature e alle chiavi.

Il contraente si fa carico della franchigia concordata per i danni materiali.

RCI12.3

Dossier dei clienti presi in consegna

È coassicurata anche la responsabilità civile per i danni derivanti da distruzione, danneggiamento o perdita di dossier dei clienti, che un assicurato abbia preso in consegna a scopo di analisi, calcolo, perizia o simili finalità.

RCI12.4

Campioni di laboratorio

Sono coassicurate, a deroga parziale di RCI12.1 cpv. 2 lett. a, anche le pretese derivanti da distruzione, danneggiamento o perdita di campioni di laboratorio di pazienti, che un assicurato abbia ricevuto a scopo di analisi, calcolo, perizia o simili finalità.

RCI12.5

Danni al guardaroba

È coassicurata, a deroga parziale di RCI12.1 cpv. 2 lett. a, anche la responsabilità civile derivante da distruzione, danneggiamento, sottrazione o perdita degli oggetti conservati in guardaroba costantemente sorvegliati o chiusi a chiave dietro consegna di contromarca ad eccezione di cose di valore, denaro, titoli, documenti, progetti e dispositivi elettronici di ogni tipo.

Il contraente è tenuto a sporgere denuncia alla polizia e alla Basilese in caso di sottrazione o di altro smarrimento degli oggetti consegnati al guardaroba subito dopo l'accertamento di tale circostanza.

RCI12.6

Danni a cose direttamente lavorate

Se concordato nel contratto di assicurazione, la copertura assicurativa si estende, a deroga di RCI12.1 cpv. 2 lett. b, alla responsabilità civile per danni a cose o a loro parti, sulle quali o con le quali è stata eseguita o avrebbe dovuto essere eseguita direttamente un'attività.

Nel caso di un'attività a cose immobili, l'estensione della copertura è applicabile per danni alle parti lavorate nonché alle parti limitrofe che si trovano nell'area d'attività diretta.

A complemento di RCI30 e delle altre disposizioni di esclusione di RCI12.1 cpv. 2, l'assicurazione non prevede

la responsabilità civile per

- a) danni a cose di valore (p. es. orologi, gioielli, oggetti di arte, antichità), titoli, documenti, progetti, libretti di risparmio, metalli preziosi grezzi, monete, medaglie, pietre preziose, perle non incastonate, contanti
- b) danni per i quali sussiste già una copertura assicurativa tramite un'altra assicurazione (p. es. assicurazione cose o assicurazione tecnica o altra) o sulla base di un'altra disposizione nel presente contratto.

RCI12.7**Danni da carico e scarico a veicoli terrestri o natanti**

È coassicurata, a deroga parziale di RCI12.1 cpv. 2 lett. c, anche la responsabilità civile per danni a veicoli terrestri e natanti di terzi, tuttavia non a veicoli presi in noleggio, in prestito o in leasing, ivi inclusi sovrastrutture e semirimorchi nonché container, per il carico e lo scarico ovvero per il riempimento o lo svuotamento.

Restano tuttavia esclusi dall'assicurazione, a integrazione della disposizione RCI 30

i danni provocati dal carico o dallo scarico delle stesse merci sfuse (ad eccezione delle merci liquide) nonché dal sovrariempimento o dal sovraccarico. Sono considerate merci sfuse le cose che vengono caricate o scaricate senza fissaggio e imballaggio, come cereali, sabbia, ghiaia, pietre, massi, carbone, ferraglia, rifiuti, materiale di demolizione e di scavo.

RCI12.8**Danni a locali presi in locazione**

È coassicurata, a deroga parziale di RCI12.1 cpv. 2 lett. a, anche la responsabilità civile per

- a) danni a locali presi in locazione, in leasing o in affitto
- b) danni a parti di edifici e locali utilizzati in comune con altri locatari, assuntori di leasing o affittuari o con il proprietario.

A complemento di RCI30, l'assicurazione non copre

le pretese derivanti da

- a) danni provocati dall'azione progressiva dell'umidità nonché danni che insorgono gradualmente
- b) oneri insorti per il ripristino dello stato originario di una cosa dopo l'intenzionale modifica della stessa tramite una persona assicurata o per sua iniziativa
- c) danni a mobilia nonché a macchinari e apparecchi, anche laddove essi siano saldamente fissati al fondo, all'edificio o ai locali e nella misura in cui non si tratti di impianti di riscaldamento e di approvvigionamento di acqua calda, scale mobili, ascensori per persone e montacarichi nonché impianti di climatizzazione, ventilazione e sanitari.

RCI12.9**Danni a impianti di telecomunicazione presi in locazione**

È coassicurata, a deroga parziale di RCI12.1 cpv. 2 lett. a, anche la responsabilità civile per danni a impianti di telecomunicazione presi in locazione o in leasing, come telefoni, apparecchi fax, videotelefonni, impianti di videoconferenza, segreterie telefoniche, ai cavi collegati direttamente a tali apparecchi e dispositivi nonché a centralini privati (installazioni interne). L'assicurazione è valida tuttavia solo nella misura in cui non sussista un'altra copertura per tali danni materiali.

A complemento di RCI30, l'assicurazione non copre

le pretese derivanti da danni a cellulari, tablet, cercapersone, sistemi radio aziendali, personal computer e relative unità periferiche, a server, impianti di rete ed elaboratori centrali nonché a reti di cablaggio.

RCI12.10**Danni al materiale rotabile**

Sono coassicurate, a deroga parziale di RCI12.1 cpv. 2 lett. a-c, nell'ambito dei contratti per i binari di raccordo con le imprese ferroviarie, anche le pretese derivanti da danni al materiale rotabile utilizzato dal contraente nonché alle installazioni prese in locazione dal contraente, come binari, linee elettriche ecc., tuttavia non agli edifici.

RCI12.11**Danni a veicoli a motore di terzi utilizzati**

In deroga parziale alla disposizione RCI12.1 cpv. 2 lett. c, è coassicurata la responsabilità civile per danni provocati da infortunio a veicoli a motore condotti appartenenti a terzi, ma non a veicoli presi a noleggio o in leasing (inclusi rimorchi) fino a 3,5 tonnellate, se l'utilizzo avviene occasionalmente e in modo non regolare.

A complemento di RCI30, l'assicurazione non copre

- a) le pretese derivanti da danni legati a utilizzi non autorizzati dalla legge, dalle autorità o dal detentore
- b) i diritti di regresso derivanti dall'assicurazione stipulata per il veicolo a motore interessato
- c) i danni per i quali sussiste già copertura assicurativa sulla base di un'altra disposizione nel presente contratto.

RCI12.12**Responsabilità del proprietario di un'opera per danni a veicoli affidati**

È coassicurata, a deroga parziale di RCI12.1 cpv. 2 lett. b-c, anche la responsabilità civile del contraente in qualità di proprietario di un'opera ai sensi dell'art. 58 CO per i danni a veicoli affidati.

RCI12.13**Danni a veicoli a motore e natanti affidati per essere custoditi o lavorati****RCI12.13.1****Oggetto dell'assicurazione**

Se concordato nel contratto di assicurazione, la copertura assicurativa si estende, a deroga parziale di RCI12.1 cpv. 2 lett. a-c e di RCI30.5 trattino 2, alla responsabilità civile derivante da sottrazione, danneggiamento o distruzione di veicoli a motore di terzi (ivi inclusi rimorchi) e natanti, che siano stati affidati al contraente a scopo di custodia, lavorazione o simili finalità:

- a) durante la loro custodia, durante le manovre sull'area aziendale e, per i natanti, nei cantieri navali, durante l'esecuzione di un'attività (p. es. montaggio, riparazione, manutenzione, controllo) su di essi o con essi nonché dopo la loro consegna al cliente, qualora subiscano un danno a seguito di lavori imperfetti ovvero materiali difettosi.

I danni ai veicoli presi in consegna per la vendita o venduti, ma non ancora passati in custodia all'acquirente, sono coperti solo se è presente un incarico di vendita ovvero un contratto di compravendita scritto già prima del verificarsi del danno

- b) in occasione di corse di prova su tracciati di prova ovvero acque usuali connessi a lavori di riparazione o manutenzione, durante la rimorchiatura, il loro trasferimento lungo il tragitto diretto dal cliente all'azienda assicurata e viceversa o dall'azienda assicurata in un'altra officina o all'Ufficio della circolazione stradale o alla polizia locale o idraulica e viceversa.

Tale copertura viene tuttavia offerta solo a condizione che

- il veicolo a motore sia dotato delle targhe di controllo del cliente ovvero che il natante sia immatricolato a nome del cliente (p. es. targa di controllo), eccetto durante la rimorchiatura, durante il trasporto mediante un altro veicolo o laddove per il veicolo del cliente sia in vigore una targa di controllo intercambiabile.
- il conducente del veicolo a motore ovvero il conducente del natante sia in possesso della licenza di condurre valida per la categoria interessata.

È coassicurata, nell'ambito della copertura assicurativa concordata, ai sensi del cpv. 1 lett. a-b, anche la responsabilità civile derivante da sottrazione, danneggiamento o distruzione di effetti personali dell'utilizza-

tore del veicolo (ma non di denaro, titoli, oggetti di valore, documenti e collezioni di campioni) fino all'importo di CHF 2'000, laddove essi vengano sottratti con violenza dal veicolo chiuso a chiave o contemporaneamente con il veicolo o con esso danneggiati ovvero distrutti.

Sono considerati sottrazione la rapina, il furto, il furto d'uso e l'appropriazione indebita ad opera di terzi o del personale del contraente.

La copertura assicurativa secondo RCI12.13 è ugualmente applicabile ai ciclomotori, biciclette elettriche (e-bike), monopattini (monopattini elettrici) e biciclette.

Limitazioni della copertura assicurativa

RCI12.13.2

A complemento di RCI30, l'assicurazione non copre

- a) le pretese derivanti dal trattamento di veicoli tramite autolavaggi (anche impianti self-service), nella misura in cui il danno non sia riconducibile a un difetto meccanico dell'autolavaggio.
- b) le pretese derivanti da danni ai sistemi per liquidi (lubrificazione del motore, sistema di raffreddamento, sistema frenante idraulico ecc.) nonché alle parti del veicolo da essi dipendenti, qualora il danno sia insorto a seguito di
 - mancato riempimento o riempimento non corretto del liquido prescritto
 - riempimento o mantenimento di un liquido o di una miscela di liquidi inadeguati o insufficiente rispetto alle condizioni
 - mancato montaggio o montaggio non corretto del tappo del serbatoio o di scarico nonché del filtro dell'olio.
- c) pretese derivanti da danni provocati dalla sottrazione di componenti staccati, laddove questi non siano regolarmente assicurati o imballati, ovvero non si trovino nel natante coperto e ancorato o chiuso a chiave.

RCI12.13.3

Valutazione del danno

Per la valutazione del danno viene considerato il 90% dei prezzi lordi normalmente addebitati a terzi per salari, pezzi di ricambio, altri materiali e veicoli sostitutivi.

RCI12.13.4

Obblighi

Il contraente è tenuto

- a) a notificare alla Basilese gli eventi dannosi che rientrano nella presente copertura immediatamente dopo il loro verificarsi, affinché sia possibile per essa accertare la fattispecie e il danno stesso.
- b) a denunciare immediatamente le sottrazioni alla polizia e, in caso di reato perseguibile su querela, a sporgere denuncia nei confronti dell'autore su richiesta della Basilese.
- c) a rimuovere la chiave di accensione dai veicoli che vengono posteggiati in un luogo accessibile al pubblico durante l'orario di lavoro.
- d) a rimuovere la chiave di accensione e a chiudere a chiave le portiere dei veicoli che durante le interruzioni di lavoro o dopo la fine del lavoro (durante la pausa pranzo, la notte, di domenica e nei festivi ecc.) vengono custoditi senza sorveglianza in locali non chiusi a chiave, nell'area aziendale aperta o al di fuori della stessa.

RCI12.14

Danni ai carichi durante lo spostamento con un gancio (assicurazione gancio di gru)

A parziale deroga di RCI12.1 cpv. 2 lett. a-c, sono coassicurate le pretese risultanti dalla distruzione o dal danneggiamento di carichi che si verificano durante lo spostamento tramite un gancio di gru.

RCI13

Danni economici puri

È coassicurata la responsabilità civile per danni economici puri ai sensi di RCI1 cpv. 1 lett. c.

A complemento di RCI30, in particolare dell'esclusione della garanzia di RCI30.5, l'assicurazione non copre

le pretese

- a) derivanti dal superamento dei preventivi di spesa e dei crediti;
- b) derivanti dall'intermediazione a pagamento o gratuita o dalla raccomandazione di operazioni finanziarie, immobiliari o di altre operazioni economiche
- c) derivanti da processi di pagamento, disavanzi tecnici nella gestione di cassa, distruzione, danneggiamento o smarrimento di denaro, titoli o oggetti di valore nonché appropriazione indebita e sottrazione
- d) derivanti dalla violazione di brevetti nonché dalla violazione di leggi in materia di cartelli e concorrenza
- e) derivanti dall'inosservanza di appuntamenti, termini concordati, caratteristiche e prestazioni accordate
- f) in relazione con la tecnologia dell'informazione (p. es. e-business) nonché da servizi in tale ambito (p. es. produzione e commercio di software)
- g) derivanti dall'attività di pianificazione, di consulenza, di direzione dei lavori o di montaggio, di verifica, di valutazione o peritale nonché da disposizioni del luogo e della redditività
- h) a seguito di immissioni (rumori, scossa, polvere, odori, fuliggine ecc.). **Tale esclusione non si applica, tuttavia, qualora l'azione dannosa sia riconducibile a un evento improvviso che il contraente non voleva né poteva prevedere.**
- i) in relazione con disposizioni del contratto di lavoro e del diritto del lavoro
- j) che vengono rivendicate contro un assicurato quale organo di persone giuridiche (p. es. sulla base dell'art. 754 CO)
- k) per danni provocati da attività di amministrazione (p. es. amministratore, direttore, segretario, ufficio di controllo o tutte le forme di organi di fatto) per aziende, società cooperative, fondazioni o associazioni non assicurate tramite il presente contratto
- l) legate a un pregiudizio all'ambiente
- m) derivanti dall'attività di avvocato, notaio, fiduciario, consulente economico, esperto contabile e fiscale, istituto finanziario, broker, casa editrice o sede di mezzi di comunicazione
- n) legate a pene convenzionali; sono fatte salve le pretese dovute anche sulla base di disposizioni legali in materia di responsabilità civile.
- o) derivanti da danni patrimoniali la cui copertura assicurativa è disciplinata tramite un'altra disposizione contrattuale nel presente contratto.

Il contraente si fa carico della franchigia concordata per i danni materiali.

RCI14

Danni patrimoniali in seguito alla violazione della protezione dei dati

È coassicurata la responsabilità civile per danni economici ai sensi di RCI1 cpv. 1 lett. c che sono stati provocati dalla violazione delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati personali. È assicurato anche il risarcimento dei conseguenti danni immateriali causati dalla violazione di un diritto della personalità.

Il contraente si fa carico della franchigia concordata per i danni materiali.

RC115

Responsabilità contrattuale

A deroga parziale di RC130.4, la copertura assicurativa si estende anche
→ alla responsabilità civile convenuta per contratto che eccede la responsabilità civile legale
→ alla responsabilità civile legale di un terzo assunta per contratto per danni corporali e danni materiali nella misura in cui ciò sia usuale nel settore.

Sono considerati usuali nel settore

- a) la rinuncia a obblighi di verifica e notifica in caso di difetti ed errori
- b) le dichiarazioni di esonero del produttore a favore di commercianti e altri acquirenti in relazione a errori dei prodotti
- c) accordi concernenti l'assunzione di responsabilità del proprietario di un'opera.

Tale estensione della copertura non si applica per l'estensione della validità negli Stati Uniti/Canada, in cui resta riservata una verifica particolare nel singolo caso nonché per la proroga del termine di prescrizione legale.

RC116

Proroga del termine di prescrizione

La Basilese non applica le disposizioni di esclusione in relazione alla responsabilità civile assunta contrattualmente ai sensi di RC130.4, laddove i termini di prescrizione legali vengano prorogati al massimo a di 10 anni.

RC117

Binari di raccordo

- a) Responsabilità contrattuale

A deroga parziale di RC130.4, la copertura assicurativa si estende anche alla responsabilità civile del contraente assunta in base al contratto per i binari di raccordo con le imprese ferroviarie.

- b) Danni economici

Sono coassicurate le pretese dell'impresa ferroviaria per danni economici ai sensi di RC11 cpv. 1 lett. c, secondo le disposizioni corrispondenti del contratto in merito ai binari di raccordo, come per esempio le spese aziendali supplementari a causa di deviazioni dei treni o dell'impiego di autobus, a causa di soste straordinarie dei treni, le prestazioni supplementari del personale aziendale.

Sono escluse le pretese per danni legati a un pregiudizio all'ambiente.

Il contraente si fa carico della franchigia concordata per i danni materiali.

RC118

Danni alle cose fabbricate con il materiale fornito

Se concordato nel contratto di assicurazione, la copertura assicurativa si estende, a deroga di RC130.5 cpv. 2 ed esclusivamente nei limiti di RC118, alle pretese derivanti da danni alle cose fabbricate con il calcestruzzo, il materiale del manto stradale o di isolamento fornito.

Per i manti stradali, si applicano, a deroga parziale di RC130.4, i periodi di garanzia ai sensi delle norme dell'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS).

La copertura assicurativa ai sensi del cpv. 1 viene concessa in relazione con il calcestruzzo solo laddove il contraente dimostri di aver raggiunto i seguenti tre accordi con il committente:

- a) Compete al committente verificare la fornitura al momento dell'acquisto sulla base della bolla di consegna e presentare immediatamente eventuali contestazioni prima del getto del calcestruzzo da trasporto nella cassaforma. Eventuali difetti non accertabili nel momento della

messa a disposizione devono essere notificati subito dopo la relativa individuazione.

Si considera momento dell'acquisto

- per le forniture franco cantiere, la consegna sul cantiere
- in caso di fornitura franco fabbrica, il deposito del calcestruzzo sull'autocarro.

Qualora vi siano dubbi in relazione alla qualità del calcestruzzo trasportato e non sia possibile un chiarimento immediato, il committente è tenuto a prelevarne un campione. Mediante un invito puntuale, deve essere data possibilità alla ditta fornitrice di assistere al prelevamento del campione. Il risultato di tale verifica viene tuttavia riconosciuto dalla ditta fornitrice solo qualora il prelevamento del campione, previa notifica della ditta fornitrice, sia stato effettuato immediatamente dopo l'avvenuta fornitura e ai sensi delle disposizioni della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) e il campione sia stato inviato o al Laboratorio federale per la prova dei materiali e gli esperimenti o a un altro laboratorio di controllo riconosciuto accreditato a scopo di valutazione.

- b) Qualora il calcestruzzo venga ritirato presso la ditta produttrice, compete al committente provvedere all'opportuna protezione del materiale dagli agenti atmosferici (freddo, calore, pioggia) durante il trasporto. Compete inoltre al committente adottare tutte le precauzioni per il getto puntuale e corretto del calcestruzzo da trasporto sul cantiere.
- c) Per diminuzioni di qualità a seguito dell'inosservanza dei summenzionati obblighi o a causa della modifica del calcestruzzo fornito (p. es. tramite aggiunta di acqua, lavorazione tardiva ecc.) ad opera del committente la ditta produttrice declina qualsiasi responsabilità.

RC11 cpv. 2 e RC115 non sono applicabili ai summenzionati accordi da raggiungere.

A complemento di RC130, l'assicurazione non copre

- a) le pretese per ritardata fornitura
- b) le spese per la fornitura sostitutiva di calcestruzzo, materiale del manto stradale o di isolamento senza difetti
- c) le perdite patrimoniali e perdite di reddito a seguito di danni o difetti alle cose fabbricate con il calcestruzzo, il materiale del manto stradale o di isolamento fornito.

RC119

Spese di reputazione

Sono coassicurati gli onorari adeguati e necessari nonché le altre spese sostenute dall'impresa di gestione delle crisi incaricata dal contraente al verificarsi di un danno assicurato, per la salvaguardia e il ripristino della fiducia pubblica nel contraente.

L'assicurato è tenuto a informare la Basilese prima del conferimento di un ordine. La decisione delle misure da implementare viene presa dall'assicurato e dalla Basilese, salvo nei casi in cui il danno all'immagine possa essere evitato esclusivamente con un'azione immediata da parte dell'assicurato stesso.

RC120

Anticipo delle spese peritali

La Basilese anticipa, in un evento fondamentalmente assicurato, almeno il 50% delle spese peritali effettive, nella misura in cui la perizia sia necessaria per il chiarimento della situazione giuridica e l'accertamento del responsabile sul fronte civile. Al riguardo, l'incarico di un esperto può avvenire solo previo consenso della Basilese.

RC121**Assicurazione di previdenza per l'aggravamento del rischio e nuovi rischi e diminuzione del rischio**

Nell'ambito delle condizioni contrattuali, sussiste copertura assicurativa anche per aggravamenti del rischio che si siano verificati a partire dalla conclusione del contratto.

Se cambiano le circostanze stabilite nella dichiarazione di proposta o nel contratto di assicurazione, il contraente è tenuto a notificare immediatamente tali modifiche alla Basilese.

Dovrà essere versato un aumento di premio con effetto retroattivo dall'inizio dell'aggravamento del rischio o del nuovo rischio. Qualora non venga raggiunto alcun accordo in merito all'aumento di premio, decade l'estensione della copertura corrispondente con effetto retroattivo dall'inizio di tale rischio.

In caso di aggravamento del rischio di cui non viene dato avviso intenzionalmente, l'indennizzo può essere ridotto nella misura in cui ciò ha concorso al verificarsi o all'aggravarsi del sinistro.

Nel caso di una diminuzione essenziale del rischio, il contraente ha il diritto di disdire il contratto, per iscritto o tramite prova per testo, con un preavviso di 4 settimane o di esigere una riduzione del premio.

In caso di riduzione del premio, questo viene ridotto dell'importo che nel premio precedente supera il premio corrispondente per il rischio modificato secondo la tariffa.

Una riduzione del premio su richiesta del contraente ha effetto, con riserva di accettazione da parte della Basilese, a decorrere dal momento in cui la Basilese ne riceve comunicazione.

Se la Basilese rifiuta di ridurre il premio oppure il contraente non è d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo ha il diritto di disdire il contratto con un preavviso di 4 settimane, per iscritto o tramite prova per testo entro un termine di 4 settimane dal ricevimento della comunicazione della Basilese.

Non rientrano in tale assicurazione preventiva i rischi che, ai sensi del presente contratto, sono esclusi dall'assicurazione nonché i rischi negli Stati Uniti o in Canada.

RC126**Validità territoriale**

L'assicurazione è valida per i danni che si verificano in tutto il mondo. Sono considerati danni in tal senso anche le spese di prevenzione di danni nonché eventuali altre spese assicurate.

Con riferimento alle esportazioni dirette di prodotti da parte del contraente verso gli Stati Uniti o il Canada, la copertura assicurativa è valida tuttavia solo se ciò è concordato nel contratto di assicurazione.

RC127**Validità temporale****RC127.1****Principio della sopravvenienza del danno**

L'assicurazione si estende ai danni e alle spese che si verificano nel corso della durata del contratto e – fatta salva la disposizione RC127.4 (assicurazione rischio ulteriore) – che vengono notificati alla Basilese non oltre 60 mesi dalla fine del contratto.

RC127.2**Momento del verificarsi del danno**

Come momento del verificarsi del danno si considera quello in cui un danno viene accertato per la prima volta, indipendentemente da chi. In caso di dubbio, un danno corporale è ritenuto verificatosi nel momento in cui il lesa si è rivolto per la prima volta a un medico a causa dei sin-

tomi del danno alla salute interessato, anche se il nesso causale viene stabilito solo in un secondo momento.

Come momento del verificarsi delle spese di prevenzione di danni e di altre spese assicurate si considera quello in cui viene accertata per la prima volta l'esigibilità di tali spese. Se tali spese sono associate a un danno assicurato, queste si ritengono verificatesi nel momento del verificarsi di tale danno.

Tutti i danni di un danno in serie ai sensi di RC128 lett. c sono ritenuti verificatisi nel momento in cui si è verificato il primo danno come descritto nei due capoversi precedenti. Qualora il primo danno di una serie si verifichi prima dell'inizio del contratto, tutte le pretese derivanti dalla stessa serie sono escluse.

RC127.3**Rischio anteriore**

Per danni e/o spese causati prima dell'inizio del contratto sussiste copertura assicurativa solo qualora la persona assicurata sia in grado di spiegare in modo credibile che, al momento della conclusione del contratto, non era a conoscenza di un'azione o un'omissione che potrebbe motivare la propria responsabilità civile. Lo stesso vale per le pretese derivanti da un danno in serie ai sensi di RC128 lett. c, qualora i danni o le spese appartenenti a una serie siano stati provocati prima dell'inizio del contratto.

Nella misura in cui i danni e/o le spese ai sensi del capoverso precedente, siano coperti tramite un'eventuale assicurazione anteriore, tramite il presente contratto viene concessa, nell'ambito delle relative disposizioni, una copertura della differenza di somme (assicurazione complementare). Le prestazioni derivanti dall'assicurazione anteriore prevalgono sul presente contratto e vengono detratte dalla somma assicurata ovvero dal sottolimito del presente contratto.

Qualora, nel corso della durata del contratto, si verifichi una variazione dell'entità della copertura (ivi inclusa la variazione della somma assicurata, del sottolimito e/o della franchigia), i due capoversi precedenti si applicano per analogia.

RC127.4**Assicurazione rischio ulteriore**

In caso di risoluzione del contratto a seguito di cessazione di attività (ad eccezione del fallimento) o in caso di decesso del contraente, sono assicurati anche i danni e le spese che si verificano e vengono notificati alla Basilese solo dopo la fine del contratto e prima della scadenza dei termini di prescrizione legali. I danni e le spese che si verificano nel corso della durata di tale assicurazione rischio ulteriore si ritengono verificatisi alla data della fine del contratto.

Non sono assicurate le pretese derivanti da danni causati dopo la fine del contratto.

Qualora degli assicurati escano dalla cerchia delle persone assicurate, continua a sussistere copertura assicurativa per le pretese avanzate nei confronti del contraente derivanti dalle azioni o omissioni compiute prima della loro uscita per danni e spese che si verificano e vengono notificati alla Basilese solo dopo l'uscita e prima della scadenza del presente contratto ovvero dell'assicurazione rischio ulteriore ai sensi del capoverso precedente. Per la responsabilità civile personale degli assicurati usciti dalla cerchia delle persone assicurate permane la copertura assicurativa derivante dalle azioni o omissioni compiute prima della loro uscita per danni e spese che si verificano e vengono notificati alla Basilese prima della scadenza dei termini di prescrizione legali.

Se la pretesa rivendicata è assicurata anche all'interno di un altro contratto di assicurazione responsabilità civile, non sussiste alcuna assicurazione rischio ulteriore ai sensi della disposizione RC127.4.

RCI28**Prestazioni della Basilese**

- a) Le prestazioni offerte dalla Basilese consistono nell'indennizzo delle pretese fondate e nella difesa dalle pretese infondate. Esse, ivi inclusi interessi e spese peritali, legali, giudiziarie, di arbitrato, di intermediazione, ripetibili, di prevenzione e riduzione di danni nonché altre spese assicurate, sono limitate dalla somma assicurata stabilita nel presente contratto. Per singoli rischi coassicurati si applica eventualmente un sottolimito stabilito nel contratto per le pretese e le spese interessate (somma limitata entro la somma assicurata).
- b) La somma assicurata ovvero il sottolimito valgono come
- **garanzia unica** per ogni anno assicurativo, ossia essi vengono versati al massimo una volta per tutte le pretese derivanti dai danni dalle spese che si verificano nello stesso anno assicurativo.
 - oppure
 - **garanzia doppia** per ogni anno assicurativo, ossia essi vengono versati al massimo due volte per tutte le pretese derivanti dai danni e dalle spese che si verificano nello stesso anno assicurativo.

Sono determinanti le disposizioni relative alla somma assicurata ovvero al sottolimito contenute nella panoramica del contratto.

- c) La totalità di tutti i danni e delle spese assicurati con la stessa causa (p. es. più pretese assicurate derivanti da danni riconducibili allo stesso difetto, come in particolare errori di sviluppo, costruzione, produzione o infrastruttura, allo stesso difetto o errore di un prodotto o materiale o alla stessa azione o omissione) viene considerata come un unico danno (danno in serie). Il numero dei lesi, delle persone che avanzano pretese o degli aventi diritto è irrilevante.
- d) Le prestazioni e le relative limitazioni vengono determinate in base alle disposizioni del contratto di assicurazione (ivi incluse quelle relative alla somma assicurata, al sottolimito e alla franchigia) vigenti nel momento del verificarsi del danno ai sensi di RCI27.2.
- e) La franchigia concordata nel contratto vale sempre per ogni evento dannoso ed è preliminarmente a carico del contraente. La franchigia si riferisce a tutte le prestazioni erogate dalla Basilese tenendo conto anche delle spese per la difesa contro le pretese infondate. Qualora, in caso di evento dannoso, ci si avvalga di più coperture dell'assicurazione responsabilità civile con la franchigia del medesimo importo, il contraente si fa carico solo una volta della franchigia. Qualora, per tali coperture, siano state concordate franchigie di diverso importo, il contraente si fa carico al massimo dell'importo che corrisponde alla franchigia più elevata di quelle concordate.
- f) La Basilese si fa carico anche della gestione di un sinistro la cui entità non raggiunge la franchigia concordata ma che supera tuttavia CHF 500. Il contraente è tenuto tuttavia a rimborsare alla Basilese gli oneri insorti entro la franchigia, alla prima richiesta, entro quattro settimane e rinunciando a qualsiasi obiezione.

RCI29**Persone assicurate**

È assicurata la responsabilità civile delle persone di seguito elencate.

Con il termine "contraente" nel presente contratto si intendono sempre tutte le persone citate sotto RCI29.1, mentre il termine assicurato comprende tutte le persone menzionate sotto RCI29.

RCI29.1**Contraente**

La persona fisica o giuridica, società di persone (p. es. società in nome collettivo), corporazione o istituto di diritto pubblico riportata nel presente contratto come «contraente».

Qualora il contraente sia una società di persone o una comunità, i soci ovvero i membri della comunità sono equiparati, in relazione ai diritti e agli obblighi, al contraente.

Sono ugualmente considerate contraente le società coassicurate menzionate nel contratto di assicurazione (ad es. filiali).

RCI29.2**Direzione, dipendenti e altri ausiliari**

I rappresentanti del contraente e le persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell'azienda durante le attività svolte per l'azienda assicurata.

I dipendenti e gli altri ausiliari del contraente durante le attività svolte per l'azienda assicurata e durante la relativa attività in relazione con i fondi, gli edifici, i locali e gli impianti assicurati.

Nel caso di corporazioni di diritto pubblico, i membri delle autorità, i funzionari nonché i funzionari a tempo pieno e parziale durante le attività svolte per l'istituto assicurato.

Non sono assicurati

- la responsabilità civile di aziende e professionisti indipendenti di cui si avvale il contraente, come i subappaltatori.

RCI29.3**Proprietà di fondi di terzi**

Il proprietario del fondo, laddove il contraente sia solo il proprietario dell'edificio ma non del fondo (diritto di superficie).

RCI29.4**Associazioni**

Gli istituti e le associazioni collegati alle aziende assicurate nonché i relativi membri (p. es. corpi pompieri aziendali, medici aziendali, società sportive ecc.) durante le attività svolte per le aziende assicurate. Sono coperti anche i danni in seguito a prestazioni di soccorso che si rendono necessarie al di fuori dell'azienda.

RCI29.5**Assicurazione di previdenza per nuove imprese**

Le filiali e società di partecipazione che sono riprese o fondate in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein dopo la conclusione dell'assicurazione sono coassicurate, purché le loro attività concordino con quelle descritte nel contratto di assicurazione e il contraente partecipi direttamente o indirettamente al loro capitale sociale in ragione del 50% o più.

Queste nuove filiali e società di partecipazione sono sottoposte al premio a partire dalla ripresa o della fondazione e devono essere annunciate alla Basilese al più tardi alla fine del relativo anno di assicurazione.

RCI29.6**Pretese reciproche fra imprese coassicurate**

Le imprese assicurate sono considerate terzi fra di loro. Le pretese risultanti da danni che si arrecano reciprocamente sono quindi assicurate a parziale deroga di RCI30.1, tuttavia solo se si tratta di danni corporali o materiali ai sensi di RCI1 cpv. 1 lett. a e b.

Limitazioni della copertura assicurativa**RCI30**

Salvo laddove concordato diversamente nelle presenti condizioni contrattuali, l'assicurazione non copre:

RCI30.1**Contraente e persone vicine**

Le pretese in seguito a danni

- a) del contraente
- b) riguardanti la persona del contraente (p. es. perdita di sostegno)
- c) subiti dalle persone che vivono nella stessa economia domestica dell'assicurato responsabile.

RCI30.2**Delitti e crimini**

La responsabilità civile dell'autore per danni che vengono provocati in concomitanza con la perpetrazione intenzionale di crimini o delitti.

RCI30.3**Messa in conto di sinistri**

La responsabilità civile per i danni che il contraente, il relativo rappresentante o le persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell'azienda si sarebbero dovuti aspettare con elevata probabilità (p. es. il danneggiamento di suolo e pavimento causato dall'aver calpestato o transitato su di esso o dallo stoccaggio di calcinacci, materiali e apparecchi; il danneggiamento inevitabile di fondi ed edifici a seguito della caduta di calcinacci in occasione di abbattimenti con esplosivi).

Lo stesso vale per i danni che sono stati messi in conto in vista della scelta di un determinato procedimento di lavoro al fine di ridurre le spese, accelerare il lavoro o evitare perdite patrimoniali e perdite di reddito.

RCI30.4**Responsabilità civile assunta contrattualmente e inadempimento di un obbligo di assicurazione**

Le pretese in seguito a una responsabilità civile assunta contrattualmente che eccede le prescrizioni legali e quelle derivanti dall'inadempimento di un obbligo di assicurazione legale o contrattuale.

RCI30.5**Pretese di adempimento e di garanzia**

Le pretese

- di adempimento di contratti o diritti subentranti al loro posto di prestazioni sostitutive a causa dell'inadempimento o dell'adempimento non corretto, anche laddove questi vengano rivendicati in via extracontrattuale,
- e/o oneri legati alla valutazione o all'eliminazione di difetti o danni alle cose fabbricate o fornite o ai lavori prestati dal contraente o per suo conto nonché diritti per perdite di reddito e perdite patrimoniali a seguito di tali difetti e danni.

RCI30.6**Beni immateriali**

La responsabilità civile derivante dal rilascio di brevetti, licenze, risultati di ricerca, formule, ricette, software o dati elaborabili mediante computer, progetti di costruzione o fabbricazione ad altre aziende non assicurate tramite il presente contratto. Non è considerata consegna di software la messa a disposizione di cose al cui interno è installato un software per il relativo comando.

RCI30.7**Danneggiamento di software**

Le pretese derivanti dal danneggiamento (come modifica, cancellazione o inutilizzabilità) di software o di dati elaborabili mediante computer, a meno che si tratti della conseguenza di un danno assicurato a supporti di dati.

RCI30.8**Danni nucleari**

La responsabilità civile per danni nucleari ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare e le spese associate.

RCI30.9**Danni agli impianti di trattamento dei rifiuti**

La responsabilità civile per i danni che vengono causati dai materiali introdotti negli impianti per lo stoccaggio, il trattamento o lo smaltimento di rifiuti o di simili scarti di produzione.

Tale disposizione non trova applicazione per le pretese derivanti da danni causati a impianti di depurazione e trattamento preliminare per acque di scarico.

RCI30.10**Rischi legati alla navigazione aerea**

a) La responsabilità civile derivante

- dallo sviluppo, dalla produzione ovvero dal montaggio finale, dalla fornitura o dalla locazione di aeromobili, veicoli spaziali o loro parti
- dalle attività ad aeromobili, a veicoli spaziali o loro parti come per esempio montaggio, manutenzione, ispezione, revisione o riparazione.

Tale esclusione non è applicabile per

- aeromobili senza occupanti (p. es. modelli di aeromobili, droni) con un peso fino a 30 chilogrammi o loro parti
- parti che per la persona assicurata non erano destinate in modo riconoscibile alla costruzione di aeromobili o veicoli spaziali o all'installazione in aeromobili o veicoli spaziali
- parti di aeromobili o veicoli spaziali che non sono rilevanti per la sicurezza aerea.

b) La responsabilità civile derivante dall'utilizzo di aerodromi e dal controllo del traffico aereo.

c) La responsabilità civile derivante dall'organizzazione e dallo svolgimento di manifestazioni aeronautiche.

d) La responsabilità civile di gruppi di volo.

RCI30.11**Prestazioni di carattere penale**

Le pretese a indennizzi con carattere penale, in particolare "punitive" o "exemplary damages".

RCI30.12**Organismi geneticamente modificati**

La responsabilità civile per i danni derivanti dal trattamento con

- organismi geneticamente modificati o prodotti a essi equiparati a causa della mutazione del materiale genetico,
- organismi patogeni a causa delle relative caratteristiche patogene, a condizione che al riguardo per l'azienda assicurata sussista un obbligo di notifica o autorizzazione ai sensi della legislazione svizzera o a condizione che per un trattamento corrispondente all'estero sussisterebbe un tale obbligo se esso avesse luogo in Svizzera.

Tale esclusione non si applica a condizione che la persona assicurata sia in grado di spiegare in modo credibile che, all'atto dell'importazione e/o della messa in commercio dei summenzionati organismi e prodotti, esso non era a conoscenza della loro mutazione genetica.

Per la responsabilità civile derivante dalla produzione o dal commercio di mangimi o additivi nei mangimi ovvero loro componenti si applica esclusivamente RCI30.13.

RCI30.13**Mangimi geneticamente modificati**

La responsabilità civile derivante dalla produzione o dal commercio di mangimi o additivi nei mangimi ovvero loro componenti che contengono organismi geneticamente modificati, nella misura in cui il danno si sia verificato a causa della mutazione genetica.

RCI30.14**Sostanze e rischi speciali**

- a) La responsabilità civile delle aziende per la produzione di esplosivi, munizioni e prodotti pirotecnici
- b) La responsabilità civile derivante dal noleggio di vagoni ferroviari

- c) La responsabilità civile derivante dall'organizzazione e dallo svolgimento di gare per veicoli a motore e natanti nonché i training corrispondenti
- d) La responsabilità civile derivante dall'amministrazione, dalla pianificazione, dall'esecuzione e dall'esercizio della geotermia di profondità o fracking
- e) Le pretese in relazione ad amianto e sostanze o prodotti contenenti amianto, a condizione che i danni siano riconducibili alle specifiche caratteristiche nocive dell'amianto.
- f) Le pretese derivanti dalla responsabilità per danno da prodotti quale produttore (ivi inclusi i quasi produttori), titolare di omologazioni, importatore o esportatore di
 - tabacco e generi voluttuari che contengono tabacco o nicotina
 - prodotti per la prevenzione, l'interruzione, la stimolazione o l'agevolazione delle gravidanze (anticoncezionali, abortivi, induttori dell'ovulazione, preservativi ecc.)
 - prodotti di origine umana, ivi inclusi sangue e suoi derivati
 - prodotti impiantabili. Sono considerati impiantabili anche i prodotti che devono venire assorbiti completamente o parzialmente, che sono destinati a essere introdotti interamente nel corpo umano tramite un intervento clinico o a sostituire una superficie epiteliale o la superficie dell'occhio e a rimanere al suo interno dopo l'intervento. È considerato prodotto impiantabile anche ogni prodotto destinato a essere introdotto parzialmente nel corpo umano tramite un intervento clinico e a rimanere al suo interno almeno 30 giorni dopo l'intervento. Tra di essi rientrano tutti i tipi di impianti, viti ossee, cementi ossei, dispositivi impiantabili come defibrillatori impiantabili.
 - ureaformaldeide.

L'esclusione secondo RCI30.14, lett. f, è anche applicabile in caso di consapevole trasformazione o lavorazione ulteriore dei prodotti e dei materiali summenzionati
- g) La responsabilità civile in quanto rappresentante autorizzato (authorized representative) ai sensi dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed).

In caso di revoca dell'autorizzazione per un'attività del contraente da parte dell'autorità competente, la copertura assicurativa decade a partire dall'efficacia della revoca dell'autorizzazione nell'entità dell'attività soggetta all'obbligo di autorizzazione.

RCI30.15

Stati Uniti / Canada

A complemento delle altre esclusioni del presente contratto di assicurazione, l'assicurazione non copre le pretese derivanti da danni e spese che si verificano negli Stati Uniti e/o in Canada e che siano correlati

- a) a lavori di montaggio, costruzione, assistenza o manutenzione nonché pianificazione, sorveglianza o direzione di tali attività in questi paesi
- b) ai seguenti prodotti:
 - prodotti chimici, farmaceutici, cosmetici e petroliferi
 - armi e munizioni nonché loro parti
 - elmetti
- c) pregiudizio all'ambiente di qualsiasi tipo.

RCI30.16

Richiamo di prodotti

Le pretese e/o oneri legati al richiamo o al ritiro di cose, i lavori di preparazione per ciò necessari o le spese sostenute per altre misure diverse dal richiamo o dal ritiro (richiamo di prodotti).

RCI30.17

Guerra od operazioni di carattere bellico e terrorismo

- a) Le pretese derivanti da danni riconducibili a guerra o operazioni di carattere bellico. Sono considerate operazioni di carattere bellico in particolare
 - incidenti di confine, occupazione di suoli stranieri
 - guerre civili, rivoluzione, ribellione
 - preparativi di guerra
- b) La responsabilità civile delle aziende derivante dai settori della biotecnologia, della chimica e della sicurezza/sorveglianza per i danni connessi al terrorismo.

È considerato terrorismo ogni azione di violenza o minaccia di violenza per il raggiungimento di obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'azione di violenza o la minaccia di violenza è mirata a diffondere paura o terrore nella popolazione o in parti della popolazione o a esercitare un'influenza su un governo o su istituzioni statali.

Generalità

RCI40.1.1

Inizio e durata dell'assicurazione

Il contratto di assicurazione e le singole coperture assicurative entrano in vigore nella data indicata nel contratto di assicurazione.

Il contratto di assicurazione è valido per la durata in esso indicata. Trascorso tale periodo, di norma il contratto si intende tacitamente rinnovato per 12 mesi a meno che una delle parti contraenti non abbia ricevuto una disdetta per iscritto o tramite prova per testo al più tardi 3 mesi prima della scadenza.

Qualora il contratto venga stipulato per meno di 12 mesi, si estingue in corrispondenza del giorno indicato.

Il contratto termina in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto stesso.

Il contratto di assicurazione si estingue, se il contraente sposta la propria sede dalla Svizzera all'estero (eccezione fatta per il Principato del Liechtenstein), alla data del trasferimento della sede o della cancellazione dell'azienda dal registro di commercio svizzero.

La protezione assicurativa per una società coassicurata si estingue, se questa sposta la propria sede dalla Svizzera all'estero (eccezione fatta per il Principato del Liechtenstein), alla data del trasferimento della sede o della cancellazione della società dal registro di commercio svizzero.

RCI40.1.2

Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro assicurato per il quale è stata richiesta una prestazione, il contratto può essere disdetto

- a) da parte del contraente al più tardi 14 giorni dalla constatazione dell'avvenuto pagamento,
- b) da parte della Basilese al più tardi al momento del pagamento.

La copertura assicurativa si estingue, in seguito a

- a) disdetta da parte del contraente, 14 giorni dopo essere pervenuta presso la Basilese,
- b) disdetta da parte della Basilese, 30 giorni dopo essere stata ricevuta dal contraente.

RCI40.2

Adattamento del contratto

All'inizio di un nuovo anno assicurativo la Basilese può modificare la tariffa, i premi e le franchigie. Le modifiche vengono comunicate al contraente al più tardi 90 giorni prima dello scadere dell'anno assicurativo in corso.

In caso di eventuali modifiche alla legislazione o alla giurisprudenza, la Basilese può adeguare le rispettive condizioni contrattuali. Lo stesso si applica qualora la modifica venga stabilita da un'autorità competente.

Se il contraente non è d'accordo con esse, può disdire la parte di contratto contenente le modifiche oppure l'intero contratto di assicurazione. Per essere valida, la disdetta deve essere presentata per iscritto o tramite prova per testo alla Basilese al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo in corso.

RCI40.2

Obbligo di notifica

Se il contraente contravviene al suo obbligo di dichiarazione precontrattuale, la Basilese può disdire il contratto per iscritto o tramite prova per testo. Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la Basilese è venuta a conoscenza della violazione. La disdetta ha effetto nel momento in cui viene ricevuta dal contraente.

Se la Basilese recede dal contratto, il suo obbligo di fornire prestazioni si estingue per danni già avvenuti, purché il loro subentrare o la loro entità

- siano stati influenzati dalla mancata o dall'inesatta notifica del fatto rilevante alla valutazione del rischio
- siano da ricondurre a un rischio del quale la Basilese non era sufficientemente informata a causa della violazione dell'obbligo di notifica

RCI40.4

Obblighi per l'assistenza della liquidazione del sinistro

La Basilese, in qualità di rappresentante delle persone assicurate, gestisce in maniera vincolante le trattative con il leso.

Gli assicurati sono tenuti ad astenersi da trattative dirette con il leso o con il suo rappresentante in relazione a richieste di risarcimento, a qualsiasi accettazione di responsabilità o pretesa, alla conclusione di accordi e al pagamento di indennità, a meno che la Basilese non abbia dato il proprio consenso a tale proposito.

Se non è possibile ottenere un patteggiamento con il leso e vengono adite le vie legali, gli assicurati devono lasciare alla Basilese il compito di gestire il processo civile.

Senza consenso della Basilese, gli assicurati non sono autorizzati a cedere al leso o a terzi i diritti derivanti da questa assicurazione.

Gli assicurati facendosi carico delle rispettive spese, devono comunicare alla Basilese tutte le informazioni e le prese di posizione relative all'evento dannoso e devono inoltre consegnare alla Basilese qualsiasi altra informazione relativa al sinistro e alle azioni intraprese dalla persona danneggiata.

Gli assicurati sono tenuti a consegnare alla Basilese tutta la documentazione, gli atti, i certificati, i dati, i documenti, gli oggetti della prova e i documenti ufficiali e giudiziari.

Le informazioni e i documenti necessari devono essere spediti alla Basilese entro 30 giorni dalla richiesta rivolta alla persona assicurata.

RCI40.5

Violazione degli obblighi

Qualora un assicurato violi colposamente obblighi contrattuali o non elimini una situazione pericolosa che potrebbe causare un danno e la cui eliminazione è stata richiesta dalla Basilese, l'indennità può essere ridotta nella misura in cui ciò ha concorso al subentrare o all'aggravarsi del sinistro.

In caso di violazioni colpose di un assicurato contro gli obblighi elencati in relazione con la liquidazione del sinistro, decade l'obbligo di prestazione da parte della Basilese nei suoi confronti nell'entità in cui ciò avrebbe comportato l'aumento della prestazione.

Questo pregiudizio non si verifica se la persona assicurata dimostra che la violazione non ha influito in alcun modo sul verificarsi del sinistro e sull'entità delle prestazioni dovute dalla Basilese.

RCI40.6**Accordi sull'arbitrato**

Gli accordi sull'arbitrato vengono riconosciuti a condizione che essi siano basati sul regolamento della Corte di arbitrato della Camera di commercio internazionale di Parigi o della Camera di commercio di Zurigo. Altri accordi sull'arbitrato necessitano del consenso preliminare della Basilese.

RCI40.7**Regresso sulla persona assicurata**

Qualora la Basilese abbia corrisposto l'indennità direttamente al lesa, sebbene disposizioni del contratto di assicurazione o della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) limitino o annullino la copertura assicurativa, a essa spetta un diritto di regresso nei confronti dell'assicurato responsabile nella misura in cui essa avrebbe potuto ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

RCI40.8**Rinuncia all'eccezione di negligenza grave**

Se un evento assicurato in questo contratto viene causato da negligenza grave, la Basilese rinuncia al suo diritto di regresso o riduzione di prestazioni che le spetta per legge.

La rinuncia al diritto di regresso o riduzione di prestazioni non trova applicazione se l'evento è stato causato sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali. Sono inoltre fatte salve le normative legali imperativamente applicabili.

RCI40.9**Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie**

La copertura assicurativa decade fintantoché alla prestazione derivante dal contratto ostino sanzioni economiche, commerciali o finanziarie di legge applicabili.

RCI40.10**Basi per il calcolo del premio**

Se il conteggio del premio si basa sulla somma salariale e/o sulla cifra d'affari, valgono le definizioni riportate di seguito

→ Salari

La somma salariale lorda totale versata nel periodo assicurativo, sulla cui base sono stati corrisposti contributi per l'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS).

Devono essere dichiarati in via aggiuntiva i contributi versati per persone che non devono corrispondere contributi AVS. I contributi che vengono versati sulla base di un contratto per l'esecuzione di lavori (affitto di lavoro ovvero affitto di servizi) devono essere indicati esclusivamente dal locatario.

Nel caso di società o comunità di persone, vengono considerati i salari di tutti i soci ovvero dei membri della comunità partecipanti, ad eccezione di uno solo.

→ Cifra d'affari

Il ricavo lordo realizzato nel periodo assicurativo, ivi inclusa l'imposta sul valore aggiunto derivante dalle merci fabbricate, lavorate o commercializzate e/o dai servizi erogati a scopo commerciale.

RCI40.11**Conteggio di premio**

Se è fondato su basi di calcolo variabili, il premio scadente all'inizio del periodo assicurativo è fissato ogni anno in modo provvisorio. Il conteggio definitivo del premio viene effettuato dopo la scadenza del periodo assicurativo sulla base dei dati dichiarati dal contraente.

Saldi di premio inferiori a CHF 20 non sono presi in considerazione.

Se i dati richiesti non sono dichiarati, la Basilese allestisce un conteggio definitivo di premio fondato sulle proprie valutazioni. Il premio fis-

sato in questo modo non potrà superare il premio annuo provvisorio di più del 50%.

La Basilese ha il diritto di verificare i dati richiesti dal contraente. Se tale diritto viene rifiutato o se i dati sono inesatti, la Basilese può disdire il contratto.

RCI40.12**Spese**

Le ulteriori spese amministrative riconducibili al contraente sono a carico di quest'ultimo. La Basilese può addebitare tali spese anche come importo forfettario (regolamentazione delle spese consultabile su www.baloise.ch).

Nel caso in cui il pagamento del premio non avvenga entro il termine stabilito, si applicano le disposizioni previste dalla legge sul contratto di assicurazione relative alla mora nel pagamento del premio, secondo le quali la copertura assicurativa viene sospesa alla scadenza del termine di diffida.

RCI40.13**Luogo di notifica/comunicazione**

Tutte le notifiche e le comunicazioni del contraente o dell'avente diritto devono essere inviate all'agenzia competente o alla sede svizzera della Basilese. Le dichiarazioni di disdetta e recesso devono pervenire presso detta sede prima della scadenza del termine.

RCI40.14**Foro / Diritto applicabile**

Per tutte le controversie derivanti da questo contratto di assicurazione o a esso connesse, incluse quelle relative alla stipula, all'efficacia, alla modifica o allo scioglimento del contratto stesso, il foro competente esclusivo è Basilea oppure il foro competente del domicilio svizzero del contraente o dell'avente diritto. Se il contraente o l'avente diritto è domiciliato nel Principato del Liechtenstein, il foro competente è quello di Vaduz.

Il contratto di assicurazione e quindi anche la stipula, l'efficacia, la modifica o lo scioglimento di esso, nonché le eventuali controversie da esso derivanti sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero.

RCI40.15**Controversie giuridiche**

Per le controversie derivanti dal contratto di assicurazione i ricorsi sono da presentare a:

Basilese Assicurazione SA
Aeschengraben 21
Casella postale
4002 Basel

RCI40.16**Clausola broker**

Qualora sia un broker a gestire i rapporti commerciali tra il contraente e la Basilese, questi deve essere autorizzato dalla Basilese e dal contraente all'accettazione di notifiche, dichiarazioni e dichiarazioni di volontà nonché pagamenti. Questi si intendono ricevuti dal destinatario non appena pervenuti al broker. La Basilese e il contraente obbligano il broker all'inoltro immediato degli stessi alle parti interessate. Per fattispecie che, secondo quanto previsto dalla legge o dal contratto, richiedono un'espressa accettazione da parte della Basilese, non sorge alcun obbligo fino alla conferma da parte della Basilese.

Il pagamento dei premi si intende effettuato in tempo utile solo quando è pervenuto alla Basilese.

In caso di evento dannoso, oltre al broker il contraente deve darne immediatamente comunicazione anche alla Basilese. Le indennità vengono liquidate direttamente all'avente diritto.

RCI40.17

Forma scritta e prova per testo

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di forma per le dichiarazioni, queste condizioni contrattuali si riallacciano alla forma scritta (“per iscritto”) o alla forma di testo (“prova per testo”). Semplici dichiarazioni rilasciate a voce o al telefono sono considerate valide solo se la Basilese ne conferma l'avvenuta ricezione per iscritto o in formato elettronico.

Se le disposizioni legali o contrattuali esigono esplicitamente la forma scritta (“per iscritto”), con essa si intende una dichiarazione con firma autografa.

Se le disposizioni legali o contrattuali prevedono il requisito di forma “tramite prova per testo”, questo significa che oltre alla forma scritta è ammessa anche un'altra forma che consente la prova tramite testo. Le dichiarazioni possono essere rilasciate in modo giuridicamente valido senza firma autografa, ad esempio anche tramite canali elettronici (ad es. e-mail, lettera senza firma originale, fax).